

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali

(2021/C 305/01)

1. INTRODUZIONE	3
1.1. Il sistema di controllo degli aiuti di Stato	4
1.2. La clausola di sospensione	5
2. PRINCIPI GENERALI DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	6
2.1. Il principio di leale cooperazione	6
2.2. I principi di equivalenza e di effettività applicati alle procedure nazionali	6
2.2.1. Legittimazione ad agire	7
2.2.2. Giurisdizione	8
2.2.3. Il principio dell' <i>autorità di cosa giudicata</i>	8
3. IL RUOLO DELLA COMMISSIONE	9
3.1. La competenza esclusiva della Commissione	9
3.2. I poteri della Commissione per l'applicazione delle norme in merito agli aiuti di Stato	10
4. IL RUOLO DEI GIUDICI NAZIONALI	11
4.1. Delimitazione delle competenze dei giudici nazionali nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ..	11
4.1.1. In seguito a una decisione della Commissione	12
4.1.1.1. In seguito a una decisione della Commissione che dichiara l'aiuto compatibile	12
4.1.1.2. In seguito a una decisione di avvio della Commissione	13
4.2. Le competenze dei giudici nazionali	14
4.2.1. Valutazione dell'esistenza di un aiuto	14
4.2.2. Valutazione della presenza di una violazione della clausola di sospensione	14
4.2.2.1. Applicazione delle condizioni dei regolamenti di esenzione per categoria	14
4.2.2.2. Aiuti esistenti	15
4.2.3. Salvaguardare i diritti dei singoli di fronte alla violazione della clausola di sospensione	16
4.2.3.1. Sospensione o cessazione dell'attuazione della misura	16

4.2.3.2	Recupero	16
4.2.3.3	Misure provvisorie	18
4.2.3.4	Ricorso per risarcimento danni	21
5.	LA COOPERAZIONE TRA LA COMMISSIONE E LE GIURISDIZIONI NAZIONALI	21
5.1.	Assistenza della Commissione ai giudici nazionali	22
5.1.1.	I mezzi di cooperazione	22
5.1.1.1.	Trasmissione di informazioni ai giudici nazionali	22
5.1.1.2.	Trasmissione di pareri su questioni attinenti all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato	23
5.1.1.3.	Presentazione di osservazioni in qualità di <i>amicus curiae</i>	25
5.1.2.	Sportello unico e pubblicazione di pareri e osservazioni in qualità di <i>amicus curiae</i>	26
5.2.	Assistenza dei giudici nazionali alla Commissione	26
6.	CONSEGUENZE DELLA MANCATA ATTUAZIONE DELLE NORME E DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	27
6.1.	Procedure dinanzi alla Commissione concernenti gli aiuti illegali	27
6.2.	Procedimento d'infrazione	27
7.	DISPOSIZIONI FINALI	28

1. INTRODUZIONE

- (1) Dal 2012 la Commissione attua un programma di modernizzazione degli aiuti di Stato ⁽¹⁾. Nell'ambito di tale programma la Commissione ha adottato un pacchetto di leggi, orientamenti e comunicazioni per la valutazione delle misure di aiuto di Stato, che le ha consentito di concentrare il suo esame ex ante sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno, sviluppando al contempo una più stretta cooperazione con gli Stati membri nell'applicazione degli aiuti di Stato. A tal fine la Commissione ha introdotto maggiori possibilità per gli Stati membri di concedere aiuti senza un esame preliminare da parte della Commissione, prevedendo ulteriori deroghe all'obbligo di notificare alla Commissione qualsiasi misura di aiuto di Stato prevista. Di conseguenza, l'importo degli aiuti concessi sulla base delle esenzioni per categoria è aumentato ⁽²⁾. In questo contesto, il ruolo dei giudici nazionali nel garantire il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato è diventato ancora più rilevante.
- (2) Nel 2019 la Commissione ha pubblicato uno studio sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato e delle decisioni dei giudici nazionali in 28 Stati membri ⁽³⁾ (lo «Studio sull'applicazione della legislazione») ⁽⁴⁾. Tale studio ha esaminato oltre 750 sentenze nazionali che rientrano in due categorie: 1) casi in cui i giudici nazionali intervengono per trarre le conseguenze dell'esecuzione illegale di un aiuto («applicazione delle norme da parte dei privati») e 2) casi in cui i giudici nazionali intervengono nell'esecuzione delle decisioni della Commissione che ordinano il recupero («applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche»).
- (3) Dallo Studio sull'applicazione della legislazione è emerso che il numero di casi di aiuti di Stato deferiti ai giudici nazionali è aumentato tra il 2007 e il 2017. Nonostante questo aumento, le autorità giudiziarie nazionali hanno concesso misure correttive solo in rare occasioni e le domande di risarcimento del danno rappresentano un numero molto limitato di casi. Inoltre i mezzi di cooperazione tra la Commissione e i giudici nazionali, introdotti nel 2009 dalla comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (la «comunicazione del 2009 relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato») ⁽⁵⁾ e nel 2015 dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (il «regolamento di procedura»), non sono stati ampiamente utilizzati ⁽⁶⁾.
- (4) La presente comunicazione fornisce ai giudici nazionali e alle altre parti interessate informazioni pratiche sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato a livello nazionale. Si tiene conto delle questioni sollevate da questi giudici nell'ambito dello Studio sull'applicazione della legislazione o nei casi deferiti alla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») affinché si pronunci in via pregiudiziale. Alcuni esempi sono la coerenza tra le procedure dinanzi alla Commissione e i procedimenti dinanzi ai giudici nazionali, o le questioni sollevate dalla scorretta applicazione dei regolamenti di esenzione per categoria.
- (5) La presente comunicazione ha lo scopo di fornire orientamenti alle giurisdizioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») ⁽⁷⁾ e mira a incoraggiare una più stretta cooperazione tra la Commissione e i giudici nazionali, definendo tutti gli strumenti di cooperazione

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE, COM(2012) 209 final.

⁽²⁾ Dal 2015 oltre il 96 % delle nuove misure di aiuto per le quali sono state comunicate spese per la prima volta è stato disciplinato dal regolamento di esenzione per categoria. Cfr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html

⁽³⁾ Lo Studio sull'applicazione della legislazione è stato condotto prima della firma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (24 gennaio 2020) e prima della sua entrata in vigore (1° febbraio 2020). Tutti i riferimenti agli Stati membri nello Studio sull'applicazione della legislazione sono da intendere come riferimenti anche al Regno Unito.

⁽⁴⁾ Cfr. «Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019.

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione) (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

⁽⁷⁾ Per valutare se un organo rientri nella nozione di organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 267 del TFUE, la Corte di giustizia tiene conto di un insieme di elementi quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente. In tal senso, si veda la sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 2020, *Banco de Santander*, C-274/14, ECLI:EU:C:2020:17, punto 51. I collegi arbitrali non possono essere considerati giurisdizioni ai sensi dell'articolo 267 del TFUE quando le parti non sono obbligate, di diritto o di fatto, a sottoporre le loro controversie ad arbitrato e le autorità pubbliche dello Stato membro interessato non sono coinvolte nella decisione di optare per l'arbitrato né sono tenute a intervenire nel procedimento dinanzi all'arbitro. Per contro, la Corte ha ammesso la ricevibilità delle questioni pregiudiziali presentate da un collegio arbitrale avente un fondamento legale, le cui decisioni erano vincolanti per le parti e la cui competenza non dipendeva dall'accordo delle suddette. Cfr. ordinanza della Corte di giustizia del 13 febbraio 2014, *Merck Canada*, C-555/13, punti 17 e 18 e giurisprudenza citata.

disponibili. Essa non è vincolante per i giudici nazionali e non ne pregiudica l'indipendenza ⁽⁸⁾. Essa è incentrata sull'applicazione delle norme da parte dei privati. La comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili ⁽⁹⁾ («comunicazione sul recupero») affronta gli aspetti relativi all'applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche.

- (6) Dalla comunicazione del 2009 relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, la giurisprudenza del Tribunale e quella della Corte di giustizia (congiuntamente «organi giurisdizionali dell'Unione») si sono evolute. La presente comunicazione incorpora tali sviluppi e sostituisce la comunicazione del 2009 relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.

1.1. Il sistema di controllo degli aiuti di Stato

- (7) La nozione di aiuto di Stato è un concetto giuridico definito direttamente dal TFUE, da interpretare sulla base di elementi oggettivi ⁽¹⁰⁾. Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». La Commissione ha fornito orientamenti per l'interpretazione della nozione di aiuto di Stato ⁽¹¹⁾.
- (8) Il divieto generale di erogare aiuti di Stato si basa su un duplice sistema di controllo ex ante ed ex post degli interventi che comportano aiuti di Stato. A norma dell'articolo 108 del TFUE, la Commissione procede all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti e valuta i progetti di uno Stato membro diretti a istituire nuovi aiuti o a modificare aiuti esistenti. Affinché la Commissione possa svolgere efficacemente tale esame, gli Stati membri devono cooperare fornendo tutte le informazioni pertinenti e notificando le misure di aiuto di Stato.
- (9) Gli Stati membri hanno l'obbligo da un lato di notificare alla Commissione qualsiasi misura destinata a istituire nuovi aiuti o a modificare aiuti esistenti e, dall'altro, di non dare esecuzione a tale misura prima che la Commissione ne abbia valutato la compatibilità con il mercato interno («clausola di sospensione») ⁽¹²⁾. La clausola di sospensione derivante dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ha un effetto diretto ⁽¹³⁾: conferisce ai singoli diritti che possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali.
- (10) Ne consegue che l'attuazione del sistema di controllo degli aiuti di Stato, di cui la disposizione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE costituisce una caratteristica fondamentale, è di competenza sia della Commissione sia dei giudici nazionali, i cui rispettivi ruoli sono complementari ma separati. Sebbene la Commissione abbia competenza esclusiva per valutare la compatibilità delle misure di aiuto con il mercato interno, spetta ai giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli di fronte a un'eventuale violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ⁽¹⁴⁾.

⁽⁸⁾ Tuttavia, anche se tali orientamenti non sono destinati a produrre effetti vincolanti, i giudici nazionali sono tenuti a prenderli in considerazione al fine di pronunciarsi sulle controversie loro sottoposte. Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2014, *Baltlanta*, C-410/13, EU:C:2014:2134, punto 64 e sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1989, *Grimaldi*, C-322/88, ECLI:EU:C:1989:646, punto 18; sentenza della Corte di giustizia del 13 febbraio 2014, *Mediaset*, C-69/13, ECLI:EU:C:2014:71, punto 31.

⁽⁹⁾ GU C 247 del 23.7.2019, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2008, *British Aggregates/Commissione*, C-487/06 P, ECLI:EU:C:2008:757, punto 111; sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2000, *France/Ladbroke Racing e Commissione*, C-83/98 P, ECLI:EU:C:2000:248, punto 25.

⁽¹¹⁾ Cfr. ad esempio la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1); comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4); comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10); comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1).

⁽¹²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 2019, *Dilly's Wellnesshotel*, C-585/17, ECLI:EU:C:2019:969, punto 54.

⁽¹³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, *Eesti Pagar*, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 88; sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, *Vodafone Magyarország*, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, punto 22; sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, *Deutsche Lufthansa*, C-284/12, ECLI:EU:C:2013:755, punto 29.

⁽¹⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2006, *Transalpine Ölleitung in Österreich*, C-368/04, ECLI:EU:C:2006:644, punto 38; sentenza della Corte di giustizia dell'11 marzo 2010, *CELF et Ministre de la Culture et de la Communication*, C-1/09, ECLI:EU:C:2010:136, punto 26; sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2015, *Klausner Holz Niedersachsen*, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742, punto 21; sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, *Vodafone Magyarország*, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, punto 21.

1.2. La clausola di sospensione

- (11) L'immediata esecutività dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE implica che i giudici nazionali devono adottare tutte le misure appropriate, conformemente al loro diritto nazionale, per far fronte alle conseguenze di una violazione di tale disposizione ⁽¹⁵⁾.
- (12) Una misura è soggetta all'obbligo di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, solo se sono soddisfatte due condizioni: in primo luogo, la misura configura un nuovo aiuto, concetto che comprende anche le modifiche di un aiuto esistente ⁽¹⁶⁾; e, in secondo luogo, la misura deve essere soggetta all'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- (13) Se una misura non costituisce un nuovo aiuto, gli Stati membri possono quindi attuarla senza previa notifica alla Commissione. Inoltre gli Stati membri possono attuare misure di aiuto che soddisfano tutte le condizioni per beneficiare di un'esenzione dall'obbligo di notifica.
- (14) Con i regolamenti «de minimis» ⁽¹⁷⁾ la Commissione ha stabilito le condizioni in base alle quali si ritiene che un aiuto non incida sugli scambi tra Stati membri e non falsi o minacci di falsare la concorrenza ⁽¹⁸⁾.
- (15) La Commissione ha inoltre adottato regolamenti di esenzione per categoria come il regolamento generale di esenzione per categoria ⁽¹⁹⁾ che stabiliscono le condizioni in base alle quali le misure di aiuto devono o possono essere considerate compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3 ⁽²⁰⁾. Se una misura di aiuto soddisfa tutte le condizioni previste in tali regolamenti, lo Stato membro interessato è esentato dall'obbligo di notificare l'aiuto alla Commissione.

⁽¹⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, *Eesti Pagar*, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punti da 88 a 89; sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, *Vodafone Magyarország*, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, punti da 22 a 23.

⁽¹⁶⁾ Costituiscono «nuovi aiuti», ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento di procedura «tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti». Tale disposizione, vista la sua ampia formulazione, può coprire non soltanto la modifica stessa, ma anche l'aiuto interessato da tale modifica. Inoltre, a norma dell'articolo 1, lettera b), ii), del regolamento di procedura, per «aiuti esistenti» si intendono, tra l'altro, «gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio». Pertanto, può costituire un aiuto nuovo un aiuto che sia stato oggetto di una decisione di autorizzazione e che, in seguito a una modifica apportata in violazione di una condizione prevista dalla stessa decisione al fine di garantire la compatibilità di tale aiuto con il mercato interno, non sia più coperto dalla decisione che l'ha autorizzato. Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2017, C-467/15 P, *Commissione/Italia*, ECLI:EU:C:2017:799, punti 46 e 47. Cfr. anche il punto 4.2.2.2. della presente comunicazione.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1). Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8); Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9); Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

⁽¹⁸⁾ Tali regolamenti sono adottati sulla base del regolamento di applicazione (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Ai sensi dell'articolo 109 del TFUE, il Consiglio dell'Unione europea può adottare regolamenti per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, e determinare le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. Come previsto dall'articolo 108, paragrafo 4, del TFUE, la Commissione può quindi adottare regolamenti relativi alle categorie di aiuti di Stato che il Consiglio ha determinato, conformemente all'articolo 109 del TFUE.

- (16) Inoltre la decisione della Commissione 2012/21/UE ⁽²¹⁾, in merito gli aiuti di Stato a favore dei servizi di interesse economico generale in generale, e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾, con particolare riguardo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, hanno stabilito le condizioni in base alle quali considerare le compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, e dell'articolo 93 del TFUE. Anche in questi casi le misure in questione non sono soggette alla clausola di sospensione.

2. PRINCIPI GENERALI DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

2.1. Il principio di leale cooperazione

- (17) L'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea ⁽²³⁾ («TUE») impone agli Stati membri di facilitare all'Unione l'adempimento dei suoi compiti. In virtù del principio di leale cooperazione sancito in questo articolo, l'Unione e gli Stati membri, agendo nell'ambito delle loro competenze, devono assistersi reciprocamente nello svolgimento di tali compiti.
- (18) L'obbligo di concorso reciproco derivante dall'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, si applica anche ai giudici nazionali ⁽²⁴⁾. Ciò significa che la Commissione assiste i giudici nazionali nell'applicazione del diritto dell'Unione ⁽²⁵⁾ e che, per contro, i giudici nazionali assistono la Commissione nell'adempimento dei suoi compiti. I giudici nazionali devono quindi adottare tutte le misure necessarie per garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e astenersi dall'adottare decisioni che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi del TUE e del TFUE (insieme, i «trattati») ⁽²⁶⁾.

2.2. I principi di equivalenza e di effettività applicati alle procedure nazionali

- (19) La Corte di giustizia ha costantemente riconosciuto il principio dell'autonomia procedurale nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ⁽²⁷⁾. Secondo tale principio, in assenza di una legislazione dell'Unione in materia, gli Stati membri sono liberi di scegliere come adempiere ai loro obblighi derivanti dai trattati, a condizione che i mezzi da essi utilizzati non incidano negativamente sulla portata e sull'effettività del diritto dell'Unione.
- (20) Secondo la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione, la legislazione nazionale applicabile non dev'essere meno favorevole quando si applica l'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, di quella che disciplina situazioni nazionali analoghe («principio di equivalenza») e non dev'essere strutturata in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione («principio di effettività») ⁽²⁸⁾. I punti 2.2.1., 2.2.2. e 2.2.3. illustrano l'interazione tra il principio dell'autonomia procedurale, da un lato, e i principi di equivalenza e di effettività, dall'altro, in relazione alla legittimazione ad agire, alla competenza dei giudici nazionali e al principio dell'*autorità di cosa giudicata* ⁽²⁹⁾.

⁽²¹⁾ Decisione della Commissione 2012/21/UE, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (notificata con il numero C(2011) 9380) (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

⁽²²⁾ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

⁽²³⁾ GU C 202 del 7.6.2016, pag. 13.

⁽²⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 2002, *Roquette Frères*, C-94/00, ECLI:EU:C:2002:603, punto 31.

⁽²⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 50; sentenza della Corte di giustizia del 28 febbraio 1991, *Delimitis/Henninger Bräu*, C-234/89, ECLI:EU:C:1991:91, punto 53.

⁽²⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2014, *Commissione/Germania*, C-527/12, ECLI:EU:C:2014:2193, punto 56; sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, *Deutsche Lufthansa*, C-284/12, ECLI:EU:C:2013:755, punto 41.

⁽²⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 1983, *Deutsche Milchkontor GmbH*, C-205/82, ECLI:EU:C:1983:233, punti da 22 a 23; sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2002, *Paesi Bassi/Commissione*, C-382/99, ECLI:EU:C:2002:363, punto 90; sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2014, *Commissione/Germania*, C-527/12, ECLI:EU:C:2014:2193, punti da 39 a 42; sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, *Fallimento Traghetti del Mediterraneo*, C-387/17, ECLI:EU:C:2019:51, punto 72; sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2015, *Klausner Holz Niedersachsen*, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742, punti da 40 a 41; sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, *Eesti Pagar*, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 135.

⁽²⁸⁾ Il rispetto del principio di effettività dev'essere trattato analizzando le caratteristiche particolari di tale disposizione e il suo ruolo nella procedura di riferimento. In tal senso, si veda la sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2015, *Klausner Holz Niedersachsen*, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742, punto 40; sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, *Eesti Pagar*, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punti da 138 a 140.

⁽²⁹⁾ La conformità tra norme procedurali nazionali applicabili e principi di equivalenza e di effettività può tuttavia riguardare qualsiasi altro aspetto della legislazione nazionale, compreso, ad esempio, il livello dei costi associati all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato da parte dei privati dinanzi ai giudici nazionali.

2.2.1. *Legittimazione ad agire*

- (21) In applicazione del principio dell'autonomia procedurale, gli Stati membri applicano le loro norme nazionali sulla legittimazione ad agire alle controversie nazionali in materia di aiuti di Stato, purché rispettino i principi di equivalenza e di effettività.
- (22) In virtù del principio di effettività, le norme nazionali sulla legittimazione ad agire e sull'interesse ad avviare procedimenti giudiziari dei singoli non dovrebbero pregiudicare il loro diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione ⁽³⁰⁾.
- (23) Lo Studio sull'applicazione della legislazione ha dimostrato che i giudici nazionali si pronunciano soprattutto su cause intentate dai concorrenti del beneficiario dell'aiuto, che sono direttamente interessati dalla distorsione della concorrenza derivante dall'attuazione dell'aiuto illegale ⁽³¹⁾.
- (24) Tuttavia, nell'applicare le norme nazionali sulla legittimazione ad agire, i giudici nazionali devono tener conto del loro dovere di tutelare l'interesse di qualsiasi parte che abbia un interesse giuridico sufficiente ad avviare un procedimento («terzi»), indipendentemente dal fatto che dette parti siano state direttamente colpite dalla distorsione della concorrenza derivante dall'esecuzione illegale della misura di aiuto.
- (25) I giudici nazionali devono prendere in considerazione ulteriori elementi nel valutare la legittimità di terzi in cause relative ad aiuti di Stato concessi mediante misure fiscali. Si può ritenere che i contribuenti terzi abbiano un interesse ad avviare un'azione legale per ottenere il rimborso dell'importo riscosso in violazione della clausola di sospensione solo se l'imposta o il contributo a cui sono soggetti fa parte del finanziamento dell'aiuto di Stato illegale ⁽³²⁾. La loro legittimità ad agire non dipende dall'esistenza di un rapporto di concorrenza con il beneficiario dell'aiuto ⁽³³⁾.
- (26) Per contro, i contribuenti terzi non possono invocare l'illegittimità di una misura di aiuto che esenta da imposizione fiscale alcune imprese o settori per sottrarsi al pagamento di tale imposta o contributo o per ottenerne il rimborso, a meno che il gettito fiscale non sia riservato esclusivamente al finanziamento dell'aiuto di Stato illegale, come indicato al punto (25). Ciò vale anche quando essi operano in concorrenza con i beneficiari ⁽³⁴⁾. Una soluzione di questo tipo comporterebbe un aumento degli effetti anticoncorrenziali dell'aiuto di Stato in quanto amplierebbe il numero di imprese che beneficiano di un'esenzione fiscale che costituisce un aiuto di Stato illegale ⁽³⁵⁾.
- (27) Infine l'obbligo cui sottostà il giudice nazionale di garantire una tutela giurisdizionale effettiva può andare oltre la rigorosa applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gli individui e le organizzazioni che non sono legittimate a chiedere l'annullamento di una decisione in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 263 del TFUE dovrebbero avere la

⁽³⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 13 gennaio 2005, *Streekgewest*, C-174/02, ECLI:EU:C:2005:10, punto 18.

⁽³¹⁾ In Romania, ad esempio, chiunque sia interessato da una misura di aiuto di Stato illegale ha la legittimazione ad agire in tribunale. Cfr. allegato 3: relazioni nazionali del «Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, pag. 404. Inoltre in Lettonia la legittimazione ad agire si basa direttamente sull'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, e pertanto i giudici nazionali possono basarsi sulla definizione di «parte interessata» del regolamento di procedura per determinare se una persona sia legittimata ad agire in una causa. Cfr. allegato 3: relazioni nazionali del «Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, pag. 300.

⁽³²⁾ Si fa riferimento, ad esempio, ai casi in cui l'aiuto illegale è finanziato tramite un prelievo imposto al ricorrente. La posizione è però diversa quando la controversia non riguarda una domanda di esenzione dall'imposta contestata, bensì la legalità delle norme relative a tale imposta. Cfr., in tal senso, la sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, *Vodafone Magyarország*, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, punto 25 e la sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2018, *ANGED*, C-233/16, ECLI:EU:C:2018:280, punto 26.

⁽³³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 13 gennaio 2005, *Streekgewest*, C-174/02, ECLI:EU:C:2005:10, punto 19.

⁽³⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, *DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione*, C-449/14 P, ECLI:EU:C:2016:848, punti da 81 a 82; sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, *Commissione/Aer Lingus*, C-164/15 P, ECLI:EU:C:2016:990, punto 121; sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, *Vodafone Magyarország*, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, punti da 24 a 28.

⁽³⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 15 giugno 2006, *Air Liquide Industries Belgium*, C-393/04, ECLI:EU:C:2006:403, punto 45.

possibilità di contestare l'aiuto o le misure di esecuzione dell'aiuto dinanzi ai giudici nazionali e proporre alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267 del TFUE, sull'interpretazione o sulla validità della decisione della Commissione che autorizza tale aiuto ⁽³⁶⁾. In tale situazione, non solo gli interessi economici, ma anche altri interessi di singoli e di organizzazioni possono essere rilevanti per fondare la loro legittimazione ad agire nell'ambito di un procedimento relativo alle misure nazionali di attuazione dell'aiuto, a seconda delle misure e delle procedure nazionali di cui trattasi ⁽³⁷⁾.

2.2.2. Giurisdizione

- (28) Il principio dell'autonomia procedurale implica che spetta al sistema giuridico nazionale di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti per i procedimenti relativi alla concessione di aiuti illegali. Ciò comporta anche che gli Stati membri determinino le norme procedurali dettagliate che disciplinano tali azioni legali, a condizione che siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività ⁽³⁸⁾.
- (29) In mancanza di norme specifiche del diritto dell'Unione, la struttura dei sistemi giudiziari degli Stati membri varia notevolmente. Mentre alcuni Stati membri hanno istituito tribunali specializzati in materia di aiuti di Stato, altri hanno assegnato la competenza esclusiva alle camere dei tribunali esistenti o hanno adottato norme procedurali che chiariscono la competenza dei tribunali nei casi di applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche e dei privati ⁽³⁹⁾. Nella maggior parte degli Stati membri i tribunali civili e amministrativi sono competenti per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ⁽⁴⁰⁾.

2.2.3. Il principio dell'autorità di cosa giudicata

- (30) Il principio dell'autorità di cosa giudicata stabilisce che le sentenze divenute definitive non possono più essere rimesse in discussione. È il caso in cui sono stati esauriti tutti i diritti di ricorso o sono scaduti i termini previsti per l'esercizio di tali diritti. Il principio dell'autorità di cosa giudicata mira a garantire la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici nonché la buona amministrazione della giustizia ed è sancito sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali ⁽⁴¹⁾. Secondo la giurisprudenza, in assenza di una legislazione dell'Unione europea in materia, le modalità di attuazione del principio dell'autorità di cosa giudicata rientrano nell'ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi. Tuttavia tali norme procedurali devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività ⁽⁴²⁾.

⁽³⁶⁾ Cfr., in tal senso, l'ordinanza della Corte di giustizia del 10 ottobre 2017, *Greenpeace Energy/Commissione*, C-640/16 P, ECLI:EU:C:2017:752, punti da 61 a 63.

⁽³⁷⁾ Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso della protezione dell'ambiente. Cfr., in tal senso, la sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020, *Austria/Commissione*, C-594/18, ECLI:EU:C:2020:742, punto 100, per quanto riguarda gli aiuti approvati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE nel settore nucleare. Cfr. anche i punti da 38 a 42 della comunicazione della Commissione sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU C 275 del 18.8.2017, pag. 1) per quanto riguarda il riconoscimento della legittimazione delle organizzazioni ambientali per la tutela dell'ambiente nel contesto della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

⁽³⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, *Fallimento Traghetti del Mediterraneo*, C-387/17, ECLI:EU:C:2019:51, punto 72.

⁽³⁹⁾ Ad esempio, l'Irlanda ha attribuito alla «Competition List» della Corte Suprema la competenza esclusiva a conoscere delle controversie in materia di diritto della concorrenza, compresi i casi di aiuti di Stato. Inoltre in Italia, a partire dal 19 gennaio 2013, ai tribunali amministrativi del paese è stata attribuita la quasi esclusiva competenza a conoscere dei casi relativi all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato da parte delle autorità pubbliche e dei privati. I tribunali civili hanno mantenuto la loro competenza per quanto riguarda alcuni tipi di procedimenti e azioni. Cfr. allegato 3: relazioni nazionali del «Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, pagg. 253 e da 263 a 264, disponibili all'indirizzo <https://state-aid-caselex-accept.mybit.nl/report>. Cfr. anche «Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)», pagg. 103-104.

⁽⁴⁰⁾ In particolare, nella maggior parte degli Stati membri i tribunali amministrativi sono competenti quando il ricorrente contesta un atto dell'autorità pubblica, come l'ordine di esecuzione del recupero o la concessione dell'aiuto, mentre i tribunali civili sono competenti per le questioni relative al recupero degli aiuti di Stato nell'ambito di una procedura di insolvenza o alla concessione di un risarcimento dei danni. Cfr. «Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, pag. 64.

⁽⁴¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2015, *Klausner Holz Niedersachsen*, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742, punto 38.

⁽⁴²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009, *Fallimento Olimpiclub*, C-2/08, EU:C:2009:506, punto 24; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 2014, *Impresa Pizzarotti*, C-213/13, EU:C:2014:2067, punto 54; sentenza della Corte di giustizia del 4 maggio 2020, *Telecom Italia*, C-34/19, ECLI:EU:C:2020:148, punto 58.

- (31) In base al principio della preminenza del diritto dell'Unione ⁽⁴³⁾, i giudici nazionali sono tenuti a dare piena attuazione alle disposizioni del diritto dell'Unione, anche rifiutando d'ufficio, se necessario, di applicare qualsiasi disposizione contraria di diritto interno. Ciò vale anche per le norme nazionali che sanciscono il principio dell'*autorità di cosa giudicata* ⁽⁴⁴⁾.
- (32) La giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione ha limitato la forza del principio dell'*autorità di cosa giudicata* nel campo degli aiuti di Stato. Il principio della preminenza del diritto dell'Unione impedisce all'applicazione del principio dell'*autorità di cosa giudicata* di limitare la competenza esclusiva conferita alla Commissione dal TFUE per valutare la compatibilità degli aiuti di Stato ⁽⁴⁵⁾. Inoltre la circostanza che un giudice nazionale abbia escluso l'esistenza di un aiuto di Stato in relazione a una misura non può impedire alla Commissione di concludere successivamente che la misura in questione costituisce un aiuto di Stato illegale e incompatibile ⁽⁴⁶⁾. Ciò vale anche nel caso di una sentenza di un giudice nazionale di ultimo grado ⁽⁴⁷⁾. Ciò vale anche nel caso in cui le norme nazionali sull'*autorità di cosa giudicata* si estendono a motivi che avrebbero potuto essere invocati, ma non sono stati fatti valere in giudizio ⁽⁴⁸⁾.

3. IL RUOLO DELLA COMMISSIONE

- (33) L'obiettivo del sistema di controllo preventivo istituito dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, è quello di garantire che venga data esecuzione solo ad aiuti compatibili ⁽⁴⁹⁾. Per raggiungere tale obiettivo, l'attuazione dei progetti di aiuto che non rientrano nell'esenzione per categoria deve essere rinviata fino a quando la Commissione non avrà adottato una decisione sulla loro compatibilità con il mercato interno ⁽⁵⁰⁾.

3.1. La competenza esclusiva della Commissione

- (34) In generale, la Commissione esercita la sua competenza di valutare la compatibilità di una misura di aiuto in due fasi. In primo luogo, la Commissione valuta se la misura si configura come aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE ⁽⁵¹⁾; in secondo luogo, esamina se la misura è compatibile con il mercato interno. La prima fase, che consiste nella valutazione dell'esistenza di un aiuto, è una competenza esercitata sia dalla Commissione sia dai giudici nazionali, in quanto questi ultimi possono essere tenuti a stabilire se una misura è soggetta alla clausola di sospensione ⁽⁵²⁾ (cfr. punti 4.2.1 e 4.2.2). La seconda fase, che consiste nella valutazione della compatibilità, è di esclusiva competenza della Commissione. La valutazione della compatibilità dev'essere inclusa in una decisione ⁽⁵³⁾ che è soggetta al controllo degli organi giurisdizionali dell'Unione ⁽⁵⁴⁾.

⁽⁴³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5 febbraio 1963, *Van Gend en Loos/Administratie der Belastingen*, C-26/62, ECLI:EU:C:1963:1; sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 1964, *Costa /E.N.E.L.*, C-6/64, ECLI:EU:C:1964:66; sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 1978, *Amministrazione delle finanze dello Stato/Simmenthal*, C-106/77, ECLI:EU:C:1978:49.

⁽⁴⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2007, *Lucchini*, C-119/05, ECLI:EU:C:2007:434, punti 60 e 61.

⁽⁴⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2007, *Lucchini*, C-119/05, ECLI:EU:C:2007:434, punti da 61 a 63; sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2015, *Klausner Holz Niedersachsen*, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742, punto 44; sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2020, *Buonotourist/Commissione*, C-586/18 P, ECLI:EU:C:2020:152, punti da 92 a 96; sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2020, *CSTP Azienda della Mobilità/Commissione*, C-587/18 P, ECLI:EU:C:2020:150, punti da 92 a 96; sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009, *Fallimento Olimpiclub*, C-2/08, EU:C:2009:506, punti da 22 a 25.

⁽⁴⁶⁾ «Una norma nazionale la quale impedisca al giudice nazionale di trarre tutte le conseguenze della violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, passata in giudicato, emessa con riferimento a una controversia che non ha lo stesso oggetto e che non ha riguardato il carattere di aiuto di Stato dei contratti di cui trattasi, deve essere considerata incompatibile con il principio di effettività», sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2015, *Klausner Holz Niedersachsen*, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742, punto 45.

⁽⁴⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2020, *Buonotourist/Commissione*, C-586/18 P, ECLI:EU:C:2020:152, punti da 92 a 96.

⁽⁴⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2015, *Klausner Holz Niedersachsen*, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742, punti 30 e 42-43.

⁽⁴⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, *Vodafone Magyarországg*, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, punto 19.

⁽⁵⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, *Deutsche Lufthansa*, C-284/12, ECLI:EU:C:2013:755, punti 25 e 26; sentenza della Corte di giustizia del 18 maggio 2017, *Fondul Proprietatea*, C-150/16, ECLI:EU:C:2017:388, punto 40; sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, *Eesti Pagar*, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 84.

⁽⁵¹⁾ Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).

⁽⁵²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2020, *Buonotourist/Commissione*, C-586/18 P, ECLI:EU:C:2020:152, punto 90.

⁽⁵³⁾ Cfr. articoli 4 e 9 del regolamento di procedura.

⁽⁵⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 19 luglio 2016, *Kotnik e altri*, C-526/14, ECLI:EU:C:2016:570, punto 37.

- (35) La Commissione può valutare la compatibilità di una misura con il mercato interno dopo un esame preliminare (quando non ha dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato interno) ⁽⁵⁵⁾ o un'indagine formale (quando, nell'ambito dell'esame preliminare, ha dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato interno) ⁽⁵⁶⁾. Quando avvia un'indagine formale, la Commissione adotta una decisione in cui espone la sua valutazione preliminare sul carattere di aiuto della misura e i suoi dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato interno («decisione di avvio») ⁽⁵⁷⁾.
- (36) La competenza esclusiva della Commissione di valutare la compatibilità degli aiuti di Stato può limitare l'esercizio della competenza dei giudici nazionali ad applicare gli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 3, del TFUE (cfr. punto 4.1) ⁽⁵⁸⁾. Ciò vale per le decisioni di avvio che, in attesa della valutazione della compatibilità della misura, hanno determinate conseguenze giuridiche sul procedimento dinanzi ai giudici nazionali (cfr. punto 4.1.3).
- (37) Le precedenti decisioni definitive della Commissione sono vincolanti per i giudici nazionali, i quali devono seguire la valutazione della Commissione sull'esistenza dell'aiuto ⁽⁵⁹⁾. Per contro, se un giudice nazionale si pronuncia prima di una decisione della Commissione, tale sentenza, sebbene passata in giudicato, non può impedire alla Commissione di esercitare in un determinato momento la competenza esclusiva conferitale dal TFUE (cfr. punto 2.2.3) ⁽⁶⁰⁾.

3.2. I poteri della Commissione per l'applicazione delle norme in merito agli aiuti di Stato

- (38) Di norma, per imporre misure correttive per la violazione delle norme in materia di aiuti di Stato, quando conclude che la misura esaminata costituisce un aiuto di Stato illegale e incompatibile, la Commissione deve adottare una decisione definitiva che concluda l'indagine formale e ordini il recupero di tale aiuto («decisione di recupero») ⁽⁶¹⁾.
- (39) Con l'adozione di un regolamento di procedura in materia di aiuti di Stato, la Commissione ha codificato i suoi poteri esecutivi ⁽⁶²⁾. A norma dell'articolo 16 del regolamento di procedura, la Commissione deve ordinare il recupero degli aiuti illegali e incompatibili adottando una decisione. Quando, in una decisione, stabilisce l'illegalità e l'incompatibilità di una misura di aiuto con il mercato interno, la Commissione non dispone di alcuna discrezionalità e deve ordinare il recupero dell'aiuto ⁽⁶³⁾, a meno che ciò non sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione ⁽⁶⁴⁾. Inoltre i poteri della Commissione di ordinare il recupero sono soggetti a un termine di prescrizione di dieci anni a decorrere dal giorno in cui l'aiuto illegale è stato concesso al beneficiario ⁽⁶⁵⁾.

⁽⁵⁵⁾ Decisione di non sollevare obiezioni, regolamento di procedura, articolo 4, paragrafo 3.

⁽⁵⁶⁾ Si vedano le nozioni di «decisione positiva» e «decisione negativa» rispettivamente all'articolo 9, paragrafi 3 e 5 del regolamento di procedura.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2020, *Buonotourist/Commissione*, C-586/18 P, ECLI:EU:C:2020:152, punti da 93 a 94, «l'esercizio di siffatta competenza implica che la Commissione possa esaminare, in forza dell'articolo 108 TFUE, se una misura costituisca un aiuto di Stato che avrebbe dovuto esserle notificato, conformemente al paragrafo 3 di tale articolo, in una situazione in cui le autorità di uno Stato membro hanno ritenuto che tale misura non soddisfacesse le condizioni fissate all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche quando tali autorità si sono conformate, al riguardo, alla valutazione di un giudice nazionale. Questa affermazione resta valida anche se tale giudice ha adottato una decisione passata in giudicato. Infatti, occorre sottolineare che il principio della competenza esclusiva della Commissione è vincolante nell'ordinamento giuridico nazionale come corollario del principio del primato del diritto dell'Unione».

⁽⁵⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2016, *PGE*, C-574/14, ECLI:EU:C:2016:686, punti 33 e 36-37.

⁽⁶⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2020, *Buonotourist/Commissione*, C-586/18 P, ECLI:EU:C:2020:152, punti da 92 a 96; sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2020, *CSTP Azienda della Mobilità/Commissione*, C-587/18 P, ECLI:EU:C:2020:150, punti da 92 a 96.

⁽⁶¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 1990, *Francia/Commissione («Boussac»)*, C-301/87, ECLI:EU:C:1990:67, punti da 9 a 22. Ciò non esclude la possibilità per la Commissione di emettere un'ingiunzione di recupero prima di aver completato la valutazione di compatibilità, in casi specifici di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

⁽⁶²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, *Fallimento Traghetti del Mediterraneo*, C-387/17, ECLI:EU:C:2019:51, punto 66; sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, *Eesti Pagar*, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 110. In entrambi i casi, la Corte di giustizia ha fatto riferimento al regolamento di procedura che, nella misura in cui contiene norme di natura procedurale applicabili a tutti i procedimenti amministrativi in materia di aiuti di Stato pendenti dinanzi alla Commissione, codifica e rafforza la prassi della Commissione in materia di controllo degli aiuti di Stato.

⁽⁶³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2002, *Italia/Commissione*, C-310/99, ECLI:EU:C:2002:143, punto 99.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

- (40) In alcuni casi, a norma dell'articolo 13 del regolamento di procedura, la Commissione potrebbe, a sua discrezione, adottare misure provvisorie mentre completa la valutazione della compatibilità. In particolare la Commissione può emettere ingiunzioni di sospensione o di recupero, purché sia soddisfatta una serie di condizioni ⁽⁶⁶⁾. Tali misure mirano a limitare i danni associati all'attuazione dell'aiuto in violazione degli obblighi di notifica e di sospensione ⁽⁶⁷⁾.

4. IL RUOLO DEI GIUDICI NAZIONALI

- (41) Mentre la Commissione deve esaminare la compatibilità di una misura di aiuto con il mercato interno, anche qualora ne abbia accertato l'attuazione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, il ruolo principale dei giudici nazionali è quello di preservare i diritti dei singoli di fronte a tale violazione ⁽⁶⁸⁾.

- (42) I giudici nazionali hanno la responsabilità di offrire una tutela giuridica effettiva ai soggetti terzi ⁽⁶⁹⁾. Il loro contributo al sistema di controllo degli aiuti di Stato è particolarmente necessario nei casi in cui vengono concessi aiuti illegali, in mancanza di una decisione definitiva della Commissione sulla stessa misura o fino all'adozione di tale decisione, nonché nei casi in cui un aiuto possibilmente compatibile sia stato concesso in violazione della clausola di sospensione ⁽⁷⁰⁾.

4.1. Delimitazione delle competenze dei giudici nazionali nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato

- (43) I giudici nazionali hanno il potere di interpretare e applicare l'articolo 107, paragrafo 1, e l'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. In particolare, in mancanza di una decisione della Commissione in merito alla stessa misura ⁽⁷¹⁾, i giudici nazionali, nell'esercizio della loro competenza a valutare l'esistenza di un aiuto di Stato, sono vincolati solo dalla nozione oggettiva di aiuto di Stato ⁽⁷²⁾.

- (44) La Commissione valuta inoltre l'esistenza di un aiuto di Stato, il che costituisce di norma un primo passo prima di valutarne la compatibilità. Di conseguenza, qualsiasi procedimento dinanzi alla Commissione, precedente o successivo a quelli dinanzi ai giudici nazionali, potrebbe riguardare questi ultimi ⁽⁷³⁾, come spiegato nei punti da 4.1.1 a 4.1.3.

⁽⁶⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 1990, *Francia/Commissione*, C-301/87, ECLI:EU:C:1990:67, punti da 19 a 20; sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1991, *Italia/Commissione*, C-303/88, ECLI:EU:C:1991:136, punto 46. Se lo Stato membro non si conforma a un'ingiunzione di sospensione o di recupero, la Commissione, pur continuando a esaminare il caso nel merito, può adire direttamente la Corte di giustizia chiedendo di dichiarare che tale mancato rispetto configura una violazione del TFUE, a norma dell'articolo 14 del regolamento di procedura.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura.

⁽⁶⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2008, *CELF et Ministre de la Culture et de la Communication*, C-199/06, ECLI:EU:C:2008:79, punto 38; sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 1991, *Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e altri/Francia*, C-354/90, ECLI:EU:C:1991:440, punti da 11 a 12.

⁽⁶⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 dicembre 1973, *Lorenz GmbH/Repubblica federale di Germania e altri*, C-120/73, ECLI:EU:C:1973:152, punto 8; sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 1991, *Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e altri/Francia*, C-354/90, ECLI:EU:C:1991:440, punto 11; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, *SFEL e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 39.

⁽⁷⁰⁾ Per il ruolo dei giudici nazionali nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato da parte delle autorità pubbliche, cfr. la comunicazione sul recupero (GU C 247 del 23.7.2019, pag. 1).

⁽⁷¹⁾ Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 20 giugno 2019, *A&O hostel and hotel Berlin/Commissione*, T-578/17, ECLI:EU:T:2019:437, punto 72.

⁽⁷²⁾ In tal senso, cfr. la sentenza della Corte del 22 marzo 1977, *Steinike & Weinlig*, 78/76, ECLI:EU:C:1977:52, punto 14.

⁽⁷³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2020, *CSTP Azienda della Mobilità/Commissione*, C-587/18 P, ECLI:EU:C:2020:150, punti da 92 a 93; sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2020, *Buonotourist/Commissione*, C-586/18 P, ECLI:EU:C:2020:152, punto 96.

4.1.1. In seguito a una decisione della Commissione

- (45) I giudici nazionali devono astenersi dall'adottare decisioni in contrasto con una decisione della Commissione ⁽⁷⁴⁾ e devono pertanto attenersi alla valutazione della Commissione circa l'esistenza di un aiuto di Stato. Inoltre non sono competenti a dichiarare nulle le decisioni della Commissione ⁽⁷⁵⁾. Solo gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno tale competenza a norma dell'articolo 263 del TFUE ⁽⁷⁶⁾.
- (46) Qualora un giudice nazionale nutra dubbi sull'interpretazione o sulla validità di una decisione della Commissione, esso può chiedere chiarimenti a quest'ultima (cfr. punto 5.1) o, a seconda delle circostanze, può o deve ⁽⁷⁷⁾ sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 267 del TFUE ⁽⁷⁸⁾.

4.1.1.1. In seguito a una decisione della Commissione che dichiara l'aiuto compatibile

- (47) Una decisione definitiva della Commissione che riconosca la compatibilità di un aiuto illegale dopo la sua concessione non ha l'effetto di regolarizzare *ex post facto* le misure di esecuzione adottate in violazione della clausola di sospensione prevista dal TFUE ⁽⁷⁹⁾.
- (48) In questo contesto, i giudici nazionali devono assicurare ai singoli che saranno tratte tutte le conseguenze derivanti ⁽⁸⁰⁾ dalla violazione della clausola di sospensione, anche ordinando il recupero degli interessi dovuti per la durata dell'aiuto illegale, conformemente al loro diritto nazionale ⁽⁸¹⁾.

⁽⁷⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, *Deutsche Lufthansa*, C-284/12, ECLI:EU:C:2013:755, punto 41.

⁽⁷⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 1987, *Foto-Frost/Hauptzollamt Lübeck-Ost*, C-314/85, ECLI:EU:C:1987:452, punto 20.

⁽⁷⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio 1991, *Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest/Hauptzollamt Itzehoe e Hauptzollamt Paderborn*, C-143/88 e C-92/89, ECLI:EU:C:1991:65, punto 23; sentenza della Corte di giustizia del 9 novembre 1995, *Atlanta Fruchthandels-gesellschaft e altri (I)/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft*, C-465/93, ECLI:EU:C:1995:369, punto 51; sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2007, *Lucchini*, C-119/05, ECLI:EU:C:2007:434, punto 53.

⁽⁷⁷⁾ Ai sensi dell'articolo 267 del TFUE, in determinate circostanze una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia affinché si pronunci in via pregiudiziale. Quando l'interpretazione del diritto dell'Unione possa essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza esistente o quando non lasci adito ad alcun ragionevole dubbio, il giudice nazionale di ultima istanza secondo il diritto nazionale non è tenuto a deferire il caso alla Corte di giustizia affinché si pronunci in via pregiudiziale, benché conservi integralmente la propria libertà di adire la Corte. Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 1982, *CILFIT/Ministero della Sanità*, C-283/81, ECLI:EU:C:1982:335, punti da 14 a 20; sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2008, *Unión General de Trabajadores de la Rioja*, cause riunite da C-428/06 a C-434/06, ECLI:EU:C:2008:488, punti 42 e 43; sentenza della Corte di giustizia del 28 luglio 2016, *Association France Nature Environnement*, C-379/15, ECLI:EU:C:2016:603, punti da 47 a 50; sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2016, *PGE*, C-574/14, ECLI:EU:C:2016:686, punto 40; sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2018, *Commission/France (Advance Payment)*, C-416/17, ECLI:EU:C:2018:811, punto 108 e successivi.

⁽⁷⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punti da 50 a 51; sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, *Deutsche Lufthansa*, C-284/12, ECLI:EU:C:2013:755, punto 44.

⁽⁷⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2008, *CELF et Ministre de la Culture et de la Communication*, C-199/06, ECLI:EU:C:2008:79, punto 40; sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2015, *OTP Bank*, C-672/13, ECLI:EU:C:2015:185, punto 76; sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, *Fallimento Traghetti del Mediterraneo*, C-387/17, ECLI:EU:C:2019:51, punto 59.

⁽⁸⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, *Deutsche Lufthansa*, C-284/12, ECLI:EU:C:2013:755, punto 30; sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, *Eesti Pagar*, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 89; sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, *Vodafone Magyarország*, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, punto 23; sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2018, *Rittinger e altri*, C-492/17, ECLI:EU:C:2018:1019, punto 42.

⁽⁸¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2008, *CELF et Ministre de la Culture et de la Communication*, C-199/06, ECLI:EU:C:2008:79, punti da 52 a 55. Nell'ambito del suo diritto nazionale, il giudice nazionale può, all'occorrenza, ordinare inoltre il recupero dell'aiuto illegale, fermo restando il diritto dello Stato membro di dare nuovamente esecuzione a quest'ultimo in un momento successivo. Egli può altresì essere indotto ad accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell'illegittimità dell'aiuto (*Ibidem*, punto 53).

- (49) Ne consegue che, quando un terzo chiede al giudice nazionale l'eliminazione dei vantaggi connessi all'attuazione prematura dell'aiuto, il giudice dovrebbe accoglierne il ricorso anche se la Commissione ha già dichiarato compatibile l'aiuto in questione. Qualsiasi altra interpretazione avrebbe l'effetto di consentire agli Stati membri di ignorare le disposizioni del TFUE e quindi di privarle della loro effettività ⁽⁸²⁾.

4.1.1.2. In seguito a una decisione di avvio della Commissione

- (50) La situazione è diversa quando la Commissione si è limitata ad avviare, a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, un procedimento di indagine in merito a una misura di aiuto proposta davanti a un giudice nazionale. Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione, in linea di principio, esprime i propri dubbi sulla compatibilità di una misura di aiuto con il mercato interno. Per quanto tali dubbi riguardino in generale la compatibilità dell'aiuto, la valutazione dell'esistenza dell'aiuto è di natura preliminare e si basa su un primo esame della misura in questione ⁽⁸³⁾.
- (51) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, i giudici nazionali devono tener conto della situazione giuridica derivante dalle procedure in corso dinanzi alla Commissione, anche se provvisorie.
- (52) Ciò significa che, mentre la procedura d'indagine è in corso, i giudici nazionali devono trarre conseguenze giuridiche dalla decisione di avvio stessa. A seguito di una decisione di avvio del procedimento, un giudice nazionale non può sostenere che tale misura non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, altrimenti sarebbe compromessa l'effettività dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ⁽⁸⁴⁾.
- (53) A tal fine spetta ai giudici nazionali adottare tutte le misure adeguate per far fronte alla potenziale violazione della clausola di sospensione. I giudici nazionali possono decidere di sospendere l'attuazione della misura di cui trattasi e ingiungere il recupero delle somme già versate. Essi possono anche decidere di ordinare altre misure provvisorie per salvaguardare sia gli interessi delle parti interessate sia l'effettività della decisione di avvio della Commissione ⁽⁸⁵⁾.
- (54) Inoltre i giudici nazionali non possono semplicemente sospendere il loro procedimento fino a quando la Commissione non abbia raggiunto una decisione definitiva ⁽⁸⁶⁾, in quanto ciò equivarrebbe a mantenere il vantaggio sul mercato nonostante la potenziale violazione della clausola di sospensione.
- (55) Gli stessi vincoli possono applicarsi ai giudici nazionali quando una decisione definitiva della Commissione ⁽⁸⁷⁾ è stata annullata dagli organi giurisdizionali dell'Unione, con sentenza impugnabile o con sentenza definitiva, in quanto la Commissione non è tenuta a ricominciare la procedura dall'inizio, ma può riprendere dal punto in cui si è verificato l'aiuto illegale ⁽⁸⁸⁾. La decisione di avvio del procedimento può pertanto restare in vigore fino all'adozione di una nuova decisione definitiva da parte della Commissione. In tali circostanze, i giudici nazionali sono quindi tenuti a garantire il rispetto della clausola di sospensione derivante dall'avvio del procedimento formale, ad esempio impedendo di versare di nuovo l'aiuto recuperato.

⁽⁸²⁾ Cfr., in tal senso, la sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, *Arriva Italia e altri*, C-385/18, ECLI:EU:C:2019:1121, punto 85.

⁽⁸³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, *Deutsche Lufthansa*, C-284/12, ECLI:EU:C:2013:755, punti da 37 a 40.

⁽⁸⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, *Deutsche Lufthansa*, C-284/12, ECLI:EU:C:2013:755, punto 38.

⁽⁸⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, *Deutsche Lufthansa*, C-284/12, ECLI:EU:C:2013:755, punti da 41 a 43.

⁽⁸⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 marzo 2010, *CELF et Ministre de la Culture et de la Communication*, C-1/09, ECLI:EU:C:2010:136, punto 31 e successivi; ordinanza della Corte di giustizia del 4 aprile 2014, *Flughafen Lübeck*, C-27/13, ECLI:EU:C:2014:240, punto 30.

⁽⁸⁷⁾ Vale a dire una decisione che concluda l'indagine formale sulla base dell'articolo 9 del regolamento di procedura.

⁽⁸⁸⁾ In tal senso, cfr. sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 1998, *Spagna/Commissione*, C-415/96, EU:C:1998:533, punto 31; sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000, *Industrie des poudres sphériques/Consiglio*, C-458/98 P, EU:C:2000:531, punto 82; sentenza della Corte di giustizia del 9 luglio 2008, *Alitalia/Commissione*, T-301/01, EU:T:2008:262, punti 99 e 142.

4.2. Le competenze dei giudici nazionali

- (56) Come indicato ai punti da 11 a 13, i giudici nazionali devono stabilire se sia stato concesso un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, entro i limiti fissati dalla competenza esclusiva della Commissione per valutare la compatibilità dell'aiuto e da qualsiasi decisione preesistente della Commissione sulla stessa misura.
- (57) I giudici nazionali effettuano la loro valutazione in due fasi: in primo luogo, valutano la natura della misura per stabilire se si configura come aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE; in secondo luogo, se i giudici nazionali concludono che la misura costituisce un aiuto di Stato, devono decidere se la misura è soggetta alla clausola di sospensione. Qualora i giudici nazionali rilevino una violazione della clausola di sospensione, devono adottare rimedi adeguati per tutelare i diritti dei singoli lesi da tale violazione.

4.2.1. Valutazione dell'esistenza di un aiuto

- (58) Gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno confermato che, come la Commissione, i giudici nazionali sono competenti a interpretare la nozione di aiuto di Stato ⁽⁸⁹⁾.
- (59) Per accertare l'esistenza di un aiuto di Stato, spesso è necessario valutare una serie di questioni complesse (cfr. punto 14). Nella comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE ⁽⁹⁰⁾, la Commissione ha pubblicato orientamenti dettagliati che possono fornire assistenza ai giudici nazionali.
- (60) Qualora sorgano dubbi sull'esistenza di elementi di aiuto di Stato, i giudici nazionali possono chiedere alla Commissione di esprimere il proprio parere (cfr. punto 5.1.1.2). I giudici nazionali hanno anche la possibilità o l'obbligo di adire la Corte di giustizia perché si pronunci in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del TFUE.

4.2.2. Valutazione della presenza di una violazione della clausola di sospensione

- (61) Nel valutare se una misura di aiuto è soggetta alla clausola di sospensione, i giudici nazionali devono esaminare se la misura rientra in una delle eccezioni all'obbligo di notifica (cfr. punto 1.2). In particolare, i giudici nazionali valutano se la misura in questione soddisfa i criteri stabiliti da un regolamento di esenzione per categoria o costituisca un aiuto esistente.
- (62) Se una misura di aiuto soddisfa tutte le condizioni previste da un regolamento di esenzione per categoria, è esentata dalla notifica preventiva alla Commissione ed è considerata compatibile con il mercato interno.
- (63) Gli aiuti esistenti non sono soggetti all'obbligo di notifica degli Stati membri ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ma sono soggetti a un diverso sistema di esame da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del TFUE. Tuttavia le modifiche degli aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento di procedura non rientrano nella nozione di aiuti esistenti.

4.2.2.1. Applicazione delle condizioni dei regolamenti di esenzione per categoria

- (64) Gli Stati membri possono contare sul fatto che una misura sia esentata dall'obbligo di notifica se soddisfa le condizioni generali e specifiche previste dai regolamenti di esenzione per categoria. Tuttavia se uno Stato membro attua una misura di aiuto che non soddisfa tutte le condizioni dell'esenzione per categoria applicabile senza previa notifica alla Commissione, l'attuazione di tale aiuto è illegale.

⁽⁸⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 1977, *Steinike & Weinlig*, C-78/76, ECLI:EU:C:1977:52, punto 14; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 49; sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 1991, *Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e altri /Francia*, C-354/90, ECLI:EU:C:1991:440, punto 10; sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2007, *Lucchini*, C-119/05, ECLI:EU:C:2007:434, punto 50; sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2006, *Transalpine Ölleitung in Österreich*, C-368/04, ECLI:EU:C:2006:644, punto 39.

⁽⁹⁰⁾ GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1.

- (65) Gli obblighi di notifica e di sospensione derivanti dal TFUE sono vincolanti non solo per gli organi giurisdizionali nazionali, ma anche per tutti gli organi amministrativi degli Stati membri ⁽⁹¹⁾.
- (66) Quando i giudici nazionali valutano se una misura di aiuto di Stato è stata attuata legittimamente, devono verificare se sono state rispettate le condizioni di un regolamento di esenzione per categoria, per stabilire se la misura era esente dall'obbligo di notifica. La Corte di giustizia ha definito l'ambito delle competenze dei giudici nazionali quando essi stabiliscono se le condizioni del regolamento generale di esenzione per categoria siano state applicate correttamente ⁽⁹²⁾, vale a dire in che misura i giudici nazionali possano interpretarne le sue disposizioni.
- (67) L'adozione dei regolamenti di esenzione per categoria non intende trasferire agli Stati membri la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, che rimane di competenza esclusiva della Commissione ⁽⁹³⁾. Spetta tuttavia ai giudici nazionali verificare se le autorità nazionali abbiano concesso aiuti che soddisfano pienamente le condizioni generali e specifiche del regolamento di esenzione per categoria applicabile, interpretate in modo restrittivo ⁽⁹⁴⁾.
- (68) Qualora l'aiuto sia stato attuato in base a un regolamento di esenzione per categoria senza soddisfare tutte le condizioni applicabili, il beneficiario di tale aiuto non può nutrire, in quel momento, la legittima aspettativa che la concessione dell'aiuto sia legittima ⁽⁹⁵⁾. Ciò è dovuto al fatto che le autorità nazionali non hanno il potere di adottare decisioni definitive che stabiliscano l'assenza di un obbligo di notifica dell'aiuto ⁽⁹⁶⁾.

4.2.2.2. Aiuti esistenti

- (69) Come indicato al punto (63), contrariamente ai nuovi aiuti, gli aiuti esistenti non sono soggetti all'obbligo di notifica. Spetta esclusivamente alla Commissione valutare se un aiuto esistente è ancora compatibile con il mercato interno e proporre misure adeguate qualora un regime non sia più considerato compatibile. Nell'applicare le norme in materia di aiuti di Stato, i giudici nazionali si limitano a valutare se una misura di aiuto costituisca un aiuto esistente a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, del TFUE. Se la misura è un aiuto esistente, non si tratta di una violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE che deve essere rimediata dal giudice nazionale.
- (70) I trattati non forniscono alcuna indicazione sulla classificazione di una misura di aiuto come aiuto esistente. È nelle disposizioni del regolamento di procedura che si definiscono le circostanze in cui l'aiuto dev'essere considerato esistente ⁽⁹⁷⁾. Tuttavia il regolamento di procedura non contiene alcuna disposizione relativa ai poteri e agli obblighi dei giudici nazionali, che continuano a essere soggetti alle disposizioni del TFUE interpretate dalla Corte di giustizia ⁽⁹⁸⁾.

⁽⁹¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, *Eesti Pagar*, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punti da 90 a 92.

⁽⁹²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, *Eesti Pagar*, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 101; sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2019, *BMW/Commissione*, C-654/17 P, ECLI:EU:C:2019:634, punto 151.

⁽⁹³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2019, *BMW/Commissione*, C-654/17 P, ECLI:EU:C:2019:634, punti 132 e 133; sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, *Eesti Pagar*, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 67.

⁽⁹⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, *Eesti Pagar*, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 60. A tale riguardo, la Corte ha specificato che i criteri per l'applicazione dell'esenzione devono essere chiari e facilmente applicabili e che la loro verifica da parte dei giudici nazionali non dovrebbe richiedere valutazioni economiche complesse caso per caso (*Ibidem*, punti 61 e 68).

⁽⁹⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2005, *Unicredito Italiano*, C-148/04, ECLI:EU:C:2005:774, punto 104; sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2015, *OTP Bank*, C-672/13, ECLI:EU:C:2015:185, punto 77; sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, *Eesti Pagar*, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 104.

⁽⁹⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, *Eesti Pagar*, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 101; sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2019, *BMW/Commissione*, C-654/17 P, ECLI:EU:C:2019:634, punto 151.

⁽⁹⁷⁾ Articolo 1, lettera b), e articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

⁽⁹⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, *Fallimento Traghetti del Mediterraneo*, C-387/17, ECLI:EU:C:2019:51, punto 66; sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, *Eesti Pagar*, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 110. Ad esempio, l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di procedura che stabilisce che i poteri della Commissione di recuperare gli aiuti sono soggetti a un termine di prescrizione di dieci anni, e il paragrafo 3 di tale articolo che stabilisce che «[o]gni aiuto per il quale è scaduto il termine di prescrizione è considerato un aiuto esistente», non stabiliscono un principio generale applicabile ai giudici nazionali (cfr. il successivo punto 82).

4.2.3. Salvaguardare i diritti dei singoli di fronte alla violazione della clausola di sospensione

(71) Per tutelare i diritti dei singoli contro l'attuazione illegale di aiuti di Stato, i giudici nazionali possono adottare diversi tipi di rimedi a seconda della situazione. Possono decidere, ad esempio, di sospendere o di porre fine all'attuazione della misura (punto 4.2.3.1), ordinare il recupero delle somme già erogate (punto 4.2.3.2) o adottare diverse misure provvisorie per salvaguardare in altro modo gli interessi delle parti interessate (punto 4.2.3.3) ⁽⁹⁹⁾. Infine può essere chiesto loro di pronunciarsi sul risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza dell'attuazione illegale dell'aiuto di Stato (punto 4.2.3.4). In ogni caso, i giudici nazionali devono offrire ai singoli la certezza che saranno adottate tutte le misure opportune, conformemente al loro diritto nazionale, per far fronte alle conseguenze della violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ⁽¹⁰⁰⁾.

4.2.3.1. Sospensione o cessazione dell'attuazione della misura

(72) Qualora un'autorità statale non abbia ancora attuato una misura di aiuto di Stato concessa in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, i giudici nazionali devono impedire tale attuazione, o sospendendola o ponendovi termine. Tale rimedio potrebbe essere appropriato anche nei casi in cui la misura di aiuto di Stato sia entrata in vigore, ma l'aiuto non sia ancora stato erogato (in tutto o in parte), nonostante la necessità di ulteriori rimedi per la parte dell'aiuto già erogata.

(73) Il diritto dell'Unione non impone alcuna conclusione specifica che i giudici nazionali debbano necessariamente trarre in merito alla validità dell'atto di concessione dell'aiuto di Stato illegale. Esso richiede unicamente che i giudici adottino misure effettive per impedire l'erogazione dell'aiuto illegale al beneficiario. Tuttavia vi possono essere situazioni secondo il diritto nazionale in cui la sospensione dell'illegittima attuazione della misura può essere ottenuta mediante l'annullamento dell'atto di concessione ⁽¹⁰¹⁾.

(74) Di conseguenza, i giudici nazionali possono dichiarare nullo il contratto con il quale viene concesso l'aiuto, annullare la decisione di concessione dell'aiuto delle autorità degli Stati membri o sospendere l'attuazione (ad esempio, nei casi in cui l'aiuto è concesso sotto forma di accesso a una struttura o a un servizio).

(75) Quando l'aiuto è concesso a rate, i giudici nazionali dovrebbero ordinare la sospensione dei pagamenti futuri.

4.2.3.2. Recupero

(76) Quando l'aiuto illegale è già stato erogato al beneficiario, i giudici nazionali devono, in linea di principio, e in mancanza di una decisione della Commissione che dichiara la compatibilità dell'aiuto, ordinare il recupero integrale dell'importo erogato illegalmente ⁽¹⁰²⁾. La soppressione degli aiuti mediante il recupero è la logica conseguenza della loro illegalità ⁽¹⁰³⁾.

⁽⁹⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, *Deutsche Lufthansa*, C-284/12, ECLI:EU:C:2013:755, punto 43; sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, *Commissione/Hansestadt Lübeck*, C-524/14 P, ECLI:EU:C:2016:971, punto 29.

⁽¹⁰⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, *Vodafone Magyarország*, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, punto 23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, *Arriva Italia e altri*, C-385/18, ECLI:EU:C:2019:1121, punto 84.

⁽¹⁰¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2011, *Residex Capital IV*, C-275/10, ECLI:EU:C:2011:814, punti da 44 a 47.

⁽¹⁰²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 luglio 2005, *Xunta de Galicia*, C-71/04, ECLI:EU:C:2005:493, punto 49; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punti 40 e 68; sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 1991, *Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e altri /Francia*, C-354/90, ECLI:EU:C:1991:440, punto 12; sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2011, *Residex Capital IV*, C-275/10, ECLI:EU:C:2011:814, punto 43.

⁽¹⁰³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, *Commissione/Aer Lingus*, C-164/15 P e C-165/15 P, ECLI:EU:C:2016:990, punto 116; sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2015, *OTP Bank*, C-672/13, ECLI:EU:C:2015:185, punto 70; sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2011, *Residex Capital IV*, C-275/10, ECLI:EU:C:2011:814, punto 33.

- (77) Per ripristinare la situazione esistente prima della concessione dell'aiuto, i giudici nazionali devono abolire completamente il vantaggio illegittimamente conferito al beneficiario. Tale vantaggio comprende l'aiuto (il «capitale dell'aiuto») nonché il mancato pagamento degli interessi che l'impresa avrebbe pagato se avesse dovuto prendere a prestito l'importo dell'aiuto sul mercato durante il periodo dell'illegittimità, da cui deriva un miglioramento della sua posizione concorrenziale per quel periodo («interessi dovuti per la durata dell'aiuto illegale») ⁽¹⁰⁴⁾. I giudici nazionali devono quindi ordinare il recupero sia del capitale dell'aiuto sia degli interessi dovuti per la durata dell'aiuto illegale.
- (78) In caso di procedimenti paralleli dinanzi a un giudice nazionale e dinanzi alla Commissione, e se la Commissione dichiara incompatibile l'aiuto, il giudice nazionale dovrebbe trarne le conseguenze appropriate, secondo le norme nazionali che disciplinano l'esecuzione delle decisioni di recupero ⁽¹⁰⁵⁾.
- (79) Come indicato al punto (48), se la Commissione dichiara compatibile l'aiuto, il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di recuperare gli interessi dovuti per la durata dell'aiuto illegale ⁽¹⁰⁶⁾, che va dall'erogazione dell'aiuto fino alla dichiarazione di compatibilità.
- (80) Se una decisione della Commissione che dichiara compatibile la misura viene annullata, tale misura non può essere considerata autorizzata dalla Commissione e la sua attuazione è considerata illegale ⁽¹⁰⁷⁾. In tal caso, il beneficiario non ha il diritto di invocare il legittimo affidamento nella regolarità dell'aiuto, dato il ricorso per annullamento della decisione positiva ⁽¹⁰⁸⁾.
- (81) Per il calcolo degli interessi dovuti per la durata dell'aiuto illegale, né l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di procedura, né gli articoli 9 e 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 ⁽¹⁰⁹⁾ della Commissione si applicano al recupero di aiuti illegali da parte di uno Stato membro in mancanza di una decisione di recupero della Commissione. Pertanto in tali casi le autorità dello Stato membro interessato devono calcolare gli interessi dovuti per la durata dell'aiuto illegale conformemente alle norme applicabili del diritto nazionale, purché siano soddisfatte due condizioni. In primo luogo, queste norme devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (cfr. punto 2.2); e, in secondo luogo, gli interessi dovuti per la durata dell'aiuto illegale devono essere calcolati, come minimo, a un tasso equivalente a quello che sarebbe stato applicato se il beneficiario avesse dovuto prendere in prestito sul mercato l'importo dell'aiuto in questione nell'arco di tale periodo ⁽¹¹⁰⁾.
- (82) Per quanto riguarda il termine di prescrizione applicato ai poteri dei giudici nazionali di ordinare il recupero, gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno stabilito che il termine di prescrizione di dieci anni previsto dal regolamento di procedura si applica esclusivamente alla Commissione ⁽¹¹¹⁾. A condizione che le procedure nazionali prevedano un termine di prescrizione più lungo, il giudice nazionale deve ordinare il recupero degli aiuti concessi in violazione della clausola di sospensione, anche dopo la scadenza del termine di prescrizione previsto dalla Commissione. Anche termini di prescrizione nazionali inferiori ai dieci anni sono vincolanti per i giudici nazionali, a meno la Commissione abbia adottato una decisione di recupero ⁽¹¹²⁾. Quando la Commissione adotta una decisione di recupero, gli Stati membri non possono giustificare la mancata esecuzione di tale decisione sulla base di requisiti del diritto nazionale, quali i termini di prescrizione nazionali ⁽¹¹³⁾.

⁽¹⁰⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, *Eesti Pagar*, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 132; sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2011, *Residex Capital IV*, C-275/10, ECLI:EU:C:2011:814, punto 39.

⁽¹⁰⁵⁾ In tal senso, cfr. la comunicazione sul recupero (GU C 247 del 23.7.2019, pag. 1).

⁽¹⁰⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, *Eesti Pagar*, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 134.

⁽¹⁰⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2008, *CELF et Ministre de la Culture et de la Communication*, C-199/06, ECLI:EU:C:2008:79, punto 63.

⁽¹⁰⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2008, *CELF et Ministre de la Culture et de la Communication*, C-199/06, ECLI:EU:C:2008:79, punto 68.

⁽¹⁰⁹⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽¹¹⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, *Eesti Pagar*, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 141.

⁽¹¹¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, *Fallimento Traghetti del Mediterraneo*, C-387/17, ECLI:EU:C:2019:51, punto 61.

⁽¹¹²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, *Fallimento Traghetti del Mediterraneo*, C-387/17, ECLI:EU:C:2019:51, punti da 71 a 75.

⁽¹¹³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 20 marzo 1997, *Land Rheinland-Pfalz/Alcan Deutschland*, C-24/95, ECLI:EU:C:1997:163, punti da 34 a 37; sentenza della Corte di giustizia del 29 marzo 2012, *Commissione/Italia*, C-243/10, ECLI:EU:C:2012:182, punto 35; sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 2020, *Nelson Antunes da Cunha*, C-627/18, ECLI:EU:C:2020:321, punto 60.

4.2.3.3. Misure provvisorie

- (83) Nell'ambito degli obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, i giudici nazionali sono tenuti ad adottare provvedimenti provvisori ove ciò sia opportuno per salvaguardare i diritti dei singoli e l'effetto diretto dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ⁽¹¹⁴⁾. I giudici nazionali adottano tali misure, che mirano a eliminare gli effetti anticoncorrenziali dell'aiuto in via provvisoria ⁽¹¹⁵⁾, conformemente al loro diritto nazionale, purché siano soddisfatte le condizioni di equivalenza e di effettività (cfr. punto 2.2).
- (84) I giudici nazionali possono scegliere di adottare misure provvisorie qualora l'aiuto presumibilmente illegale sia già stato ⁽¹¹⁶⁾ o stia per essere erogato. Nel primo caso i giudici nazionali possono ordinare o il rimborso dell'aiuto con gli interessi dovuti per la durata dell'aiuto illegale o il trasferimento provvisorio dell'aiuto, compresi gli interessi per il periodo che intercorre tra l'esecuzione dell'aiuto e il suo trasferimento, su un conto bloccato. Queste soluzioni garantiscono che il beneficiario non usufruisca ulteriormente del vantaggio legato all'aiuto presumibilmente illegale. In caso di rischio di pagamento imminente dell'aiuto, il tribunale può emettere un'ordinanza provvisoria che impedisca l'erogazione dell'aiuto presumibilmente illegittimo fino a quando non sia stata risolta la questione nel merito ⁽¹¹⁷⁾.
- (85) Un'indagine della Commissione in corso non esenta i giudici nazionali dall'obbligo di tutelare i diritti dei singoli in virtù dell'articolo 108, paragrafo 3 ⁽¹¹⁸⁾. Il giudice nazionale può pertanto adottare opportuni provvedimenti provvisori per far fronte alle conseguenze di una potenziale violazione della clausola di sospensione.
- (86) I giudici nazionali hanno l'obbligo di adottare provvedimenti provvisori se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) non vi è alcun dubbio sull'esistenza di un aiuto di Stato; b) l'aiuto sta per essere, o è stato, attuato; e c) non sono state riscontrate circostanze eccezionali che rendano inopportuno il recupero ⁽¹¹⁹⁾.

4.2.3.4. Ricorso per risarcimento danni

- (87) Nell'ambito del loro ruolo a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, i giudici nazionali possono anche essere tenuti a pronunciarsi sulle domande di risarcimento dei danni causati a terzi da aiuti di Stato illegali. In caso di esito positivo, tali domande di risarcimento garantiscono ai ricorrenti un risarcimento finanziario diretto per la perdita subita.
- (88) La Corte di giustizia ha ripetutamente affermato che i terzi interessati possono proporre tali azioni per il risarcimento dei danni dinanzi ai giudici nazionali conformemente al diritto nazionale ⁽¹²⁰⁾, che dovrebbe rispettare i principi di equivalenza e di effettività (cfr. punto 2.2).

⁽¹¹⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 1991, *Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e altri/Francia*, C-354/90, ECLI:EU:C:1991:440, punto 12; sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, *Commissione/Hansestadt Lübeck*, C-524/14 P, ECLI:EU:C:2016:971, punto 29; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 52; sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2006, *Transalpine Ölleitung in Österreich*, C-368/04, ECLI:EU:C:2006:644, punto 46.

⁽¹¹⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 52; sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2006, *Transalpine Ölleitung in Österreich*, C-368/04, ECLI:EU:C:2006:644, punto 46.

⁽¹¹⁶⁾ Un'interessante ordinanza del tribunale francese a seguito di una decisione negativa della Commissione è stata riportata nello Studio sull'applicazione della legislazione: per compensare l'effetto sospensivo automatico di un ricorso contro l'ordine di recupero, il giudice nazionale ha ordinato al beneficiario di versare le somme dovute su un conto bloccato. In questo modo il tribunale si è avvalso di una disposizione del diritto francese che consente il pagamento provvisorio nei casi in cui l'obbligo di pagamento non può essere messo seriamente in discussione. Cfr. allegato 3: relazioni nazionali del «Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, pag. 156, sintesi della causa FR8: *Cour administrative d'appel de Bordeaux*, 10 dicembre 2015.

⁽¹¹⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2016, *DEI e Commissione/Alouminion tis Ellados*, C-590/14 P, ECLI:EU:C:2016:797, punto 101.

⁽¹¹⁸⁾ I giudici nazionali possono anche scegliere di adottare misure provvisorie in attesa di un parere o di informazioni da parte della Commissione, o di una sentenza di un tribunale nazionale superiore o degli organi giurisdizionali dell'Unione.

⁽¹¹⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 marzo 2010, *CELF et Ministre de la Culture et de la Communication*, C-1/09, ECLI:EU:C:2010:136, punto 36; ordinanza del Tribunale del 3 marzo 2015, *Gemeente Nijmegen/Commissione*, T-251/13, ECLI:EU:T:2015:142, punto 45.

⁽¹²⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2008, *CELF et Ministre de la Culture et de la Communication*, C-199/06, ECLI:EU:C:2008:79, punto 55; sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2006, *Transalpine Ölleitung in Österreich*, C-368/04, ECLI:EU:C:2006:644, punto 56; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 75; sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, *Fallimento Traghetti del Mediterraneo*, C-387/17, ECLI:EU:C:2019:51, punto 56.

- (89) A partire dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause «*Francovich*»⁽¹²¹⁾ e «*Brasserie du Pêcheur*»⁽¹²²⁾ (123), gli Stati membri sono tenuti a compensare le perdite e i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione delle quali sia responsabile lo Stato membro⁽¹²⁴⁾. Tale responsabilità esiste laddove: a) la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli; b) la violazione sia sufficientemente grave; e c) esista un nesso di causalità diretta tra la violazione dell'obbligo che incombe allo Stato membro e i danni subiti dalle parti lese⁽¹²⁵⁾.
- (90) I primi due requisiti di cui al paragrafo (89) saranno generalmente soddisfatti in relazione all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La Corte di giustizia ha confermato l'esistenza di diritti dei singoli ai sensi di questa disposizione e ha chiarito che l'essenza del ruolo dei giudici nazionali è la tutela di tali diritti⁽¹²⁶⁾.
- (91) Analogamente, poiché le autorità degli Stati membri hanno, in linea di principio, l'obbligo di notificare le misure di aiuto di Stato prima della loro attuazione, la violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sarà nella maggior parte dei casi sufficiente a stabilire l'esistenza di una violazione grave secondo la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione. In presenza di aiuti di Stato, le autorità degli Stati membri non possono di norma sostenere di non essere a conoscenza della clausola di sospensione, in quanto esistono una giurisprudenza e orientamenti della Commissione sufficienti sull'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, e dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE. In caso di dubbio, e per motivi di certezza del diritto, gli Stati membri possono sempre notificare la misura alla Commissione prima della sua attuazione⁽¹²⁷⁾.
- (92) Il terzo requisito di cui al paragrafo (89), in base al quale la violazione del diritto dell'Unione deve avere causato un danno finanziario reale e certo al ricorrente, può essere soddisfatto in vari modi. Lo Studio sull'applicazione della legislazione ha sottolineato che raramente i giudici nazionali hanno concesso un risarcimento danni, specificando che la quantificazione dei danni e la determinazione del nesso causale tra il danno e l'aiuto illegale rappresentano gravi ostacoli per i ricorrenti⁽¹²⁸⁾.
- (93) I ricorrenti sostengono spesso che l'aiuto ha causato direttamente una perdita di profitto. Di fronte a siffatte domande di risarcimento il giudice nazionale dovrebbe tener conto delle considerazioni seguenti:
- (a) in virtù dei principi giuridici di equivalenza e di effettività dell'Unione, le norme nazionali non possono escludere la responsabilità di uno Stato membro per il lucro cessante⁽¹²⁹⁾. Qualora la legislazione nazionale escluda il lucro cessante dai danni risarcibili, il giudice nazionale dovrebbe disapplicare la disposizione relativa al risarcimento dei danni per violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE;

(121) Sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 1991, *Francovich e Bonifaci/Italia*, C-6/90 e C-9/90, ECLI:EU:C:1991:428, punti da 30 a 46.

(122) Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 1996, *Brasserie du pêcheur/Bundesrepublik Deutschland e The Queen/Secretary of State for Transport, ex parte Factortame e altri*, C-46/93 e C-48/93, ECLI:EU:C:1991:428, punto 51.

(123) Sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2006, *Fallimento Traghetti del Mediterraneo*, C-173/03, ECLI:EU:C:2006:391, punto 41.

(124) Sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 1991, *Francovich e Bonifaci/Italia*, C-6/90 e C-9/90, ECLI:EU:C:1991:428, punti da 31 a 37; sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 1996, *Brasserie du pêcheur/Bundesrepublik Deutschland e The Queen/Secretary of State for Transport, ex parte Factortame e altri*, C-46/93 e C-48/93, ECLI:EU:C:1991:428, punto 31.

(125) Sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2006, *Fallimento Traghetti del Mediterraneo*, C-173/03, ECLI:EU:C:2006:391, punto 45.

(126) Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 1991, *Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e altri/Francia*, C-354/90, ECLI:EU:C:1991:440, punti da 12 a 14; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2003, *van Calster and Cleeren*, C-261/01 e C-262/01, ECLI:EU:C:2003:571, punto 53; sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2008, *CELF et Ministre de la Culture et de la Communication*, C-199/06, ECLI:EU:C:2008:79, punto 38.

(127) In alcuni casi tuttavia gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno ritenuto che, per stabilire se una mera violazione del diritto dell'Unione da parte di uno Stato membro costituisca una violazione sufficientemente grave, i giudici nazionali devono tener conto di diversi fattori, quali la scusabilità della violazione in questione o il fatto che la posizione assunta da un'istituzione dell'Unione possa aver contribuito a tale violazione. In tal senso, cfr. sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 2007, *Robins e altri*, C-278/05, ECLI:EU:C:2007:56, punto 71; sentenza della Corte di giustizia del 4 luglio 2000, *Haim*, C-424/97, ECLI:EU:C:2000:357, punto 38; sentenza della Corte di giustizia del 23 maggio 1996, *The Queen /Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Hedley Lomas (Ireland)*, C-5/94, ECLI:EU:C:1996:205, punto 28.

(128) In alcuni casi tuttavia i giudici nazionali hanno accettato il principio di responsabilità dello Stato. In tal senso, cfr. Corte d'appello amministrativa di Marsiglia, *CTC/Corsica Ferries France*, 12 febbraio 2018; Rapport d'expertise, *CTC/Corsica Ferries France*, 28 febbraio 2019, N/REF: 500060, allegato 3: relazioni nazionali del «Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, pag. 152.

(129) Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 1996, *Brasserie du pêcheur/Bundesrepublik Deutschland e The Queen/Secretary of State for Transport, ex parte Factortame e altri*, cause riunite C-46/93 e C-48/93, ECLI:EU:C:1991:428, punto 90.

- (b) la determinazione dell'importo effettivo del mancato guadagno sarà più facile quando l'aiuto illegale ha permesso al beneficiario di aggiudicarsi un contratto o una specifica opportunità commerciale a scapito del ricorrente e il beneficiario vi ha già dato esecuzione;
- (c) quando l'aiuto determina soltanto una perdita di quote di mercato sono necessarie quantificazioni più complesse dei danni. Un modo possibile per risolvere tali casi potrebbe consistere nel confrontare l'effettiva situazione reddituale del ricorrente (sulla base del conto profitti e perdite) con la situazione reddituale ipotetica ottenibile se l'aiuto illegale non fosse stato concesso ⁽¹³⁰⁾;
- (d) possono sussistere circostanze in cui il danno subito dal ricorrente eccede il lucro cessante, ad esempio quando, in conseguenza dell'aiuto illegale, il ricorrente è costretto a cessare l'attività.
- (94) Le norme procedurali nazionali a volte consentono al giudice nazionale di consultare esperti ai fini della quantificazione dell'importo effettivo dei danni da risarcire. In tal caso, e a condizione che sia rispettato il principio di effettività ⁽¹³¹⁾, il ricorso a tali stime sarebbe possibile anche per le richieste di risarcimento danni derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- (95) La possibilità di chiedere un risarcimento danni è, in linea di massima, indipendente da qualsiasi indagine parallela della Commissione concernente la stessa misura di aiuto. Eventuali indagini in corso da parte della Commissione non esonerano i giudici nazionali dall'obbligo di tutelare i diritti dei singoli a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ⁽¹³²⁾. Poiché è possibile che i ricorrenti siano in grado di dimostrare di aver subito un danno a causa dell'esecuzione prematura dell'aiuto illegale e, più specificamente, in conseguenza del vantaggio temporale illegale goduto dal beneficiario, non è neppure esclusa la ricevibilità di domande di risarcimento danni qualora la Commissione abbia già dichiarato compatibile l'aiuto nel momento in cui il giudice nazionale adotta la sua decisione ⁽¹³³⁾.
- (96) La Corte di giustizia ha ricordato che gli aiuti di Stato sono fondamentalmente diversi, per la loro natura giuridica, dai danni che le autorità nazionali possono essere condannate a pagare ai singoli a titolo di risarcimento dei danni da esse causati (giurisprudenza *Asteris*) ⁽¹³⁴⁾. Tuttavia quando si pronunciano sul risarcimento a terzi per i costi sostenuti come diretta conseguenza di un aiuto illegale, i giudici nazionali devono fare attenzione a non adottare decisioni che abbiano l'effetto di concedere un aiuto ⁽¹³⁵⁾ o di allargare la cerchia dei beneficiari ⁽¹³⁶⁾.

⁽¹³⁰⁾ Un caso interessante è stato riportato nello Studio sull'applicazione della legislazione in cui un tribunale amministrativo francese, a seguito di una decisione della Commissione che ordinava il recupero di un aiuto incompatibile, ha deciso di concedere un risarcimento danni per la perdita di quote di mercato al principale concorrente del beneficiario. La Corte d'Appello ha parzialmente annullato la precedente sentenza sulla stima dei danni e ha quindi nominato un esperto indipendente per il calcolo dell'esatto ammontare del risarcimento. L'esperto ha valutato il numero di clienti che erano passati dal denunciante al beneficiario per effetto dell'aiuto incompatibile e ha quantificato l'importo del reddito successivamente perso. Tale quantificazione è spesso complessa e dipende dalle caratteristiche del mercato e dal numero di concorrenti. Cfr. allegato 3: relazioni nazionali del «Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, pag. 152, sintesi della causa FR6: *Tribunal administratif de Bastia*, 23 febbraio 2017. Cfr. anche Corte d'appello di Marsiglia, *CTC/Corsica Ferries France*, 12 febbraio 2018; Rapport d'expertise, *CTC/Corsica Ferries France*, 28 febbraio 2019, N/REF: 500060.

⁽¹³¹⁾ Cfr. punto 2.2.

⁽¹³²⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 44; sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, *Fallimento Traghetti del Mediterraneo*, C-387/17, ECLI:EU:C:2019:51, punti da 57 a 58.

⁽¹³³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2008, *CELF et Ministre de la Culture et de la Communication*, C-199/06, ECLI:EU:C:2008:79, punti 53 e 55; sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, *Fallimento Traghetti del Mediterraneo*, C-387/17, ECLI:EU:C:2019:51, punto 60.

⁽¹³⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 27 settembre 1988, *Asteris e altri/Repubblica ellenica e CEE*, cause riunite da C-106 a C-120/87, ECLI:EU:C:1988:457, punto 23; sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, *Commissione/Aer Lingus*, C-164/15 P e C-165/15 P, ECLI:EU:C:2016:990, punto 72.

⁽¹³⁵⁾ Cfr. la decisione 2014/201/UE della Commissione, del 2 ottobre 2013, relativa alla compensazione di Simet SpA per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico dal 1987 al 2003 [Aiuto di Stato SA.33037 (2012/C) Italia] (GU 2014, L 114, pag. 67), confermata su questo punto dalla sentenza del Tribunale del 3 marzo 2016, *Simet/Commissione*, causa T-15/14, ECLI:EU:T:2016:124, punti da 102 a 104. Cfr. anche la decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione — Lodo nella causa Micula/Romania dell'11 dicembre 2013 (GU L 232 del 4.9.2015, pag. 43), annullata dalla sentenza del Tribunale del 18 giugno 2019, *European Food e altri/Commissione*, T-624/15 ECLI:EU:T:2019:423, attualmente all'esame della Corte di giustizia nella causa C-638/19 P, *Commissione/European Food e altri*.

⁽¹³⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2006, *Transalpine Ölleitung in Österreich*, C-368/04, ECLI:EU:C:2006:644, punto 57.

- (97) Sebbene i singoli possano chiedere ai giudici nazionali di ordinare il risarcimento dei danni a cui ritengono di avere diritto, tali azioni non possono avere l'effetto di eludere l'effettiva applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ⁽¹³⁷⁾. In particolare, i singoli che potrebbero avere il diritto, in base al diritto nazionale, di ricevere aiuti che non sono stati notificati alla Commissione e da essa approvati, ma che non hanno ricevuto tali aiuti, non possono chiedere a titolo di risarcimento danni l'equivalente della somma degli aiuti non percepiti, in quanto ciò costituirebbe una concessione indiretta di aiuti illegali ⁽¹³⁸⁾. Ne consegue che la giurisprudenza *Asteris* non riguarda i casi in cui il ricorrente chieda a un giudice nazionale di concederle un precedente aiuto di Stato, che il ricorrente non ha ricevuto per qualsiasi motivo ⁽¹³⁹⁾.
- (98) I beneficiari di aiuti illegali cercano talvolta di chiedere allo Stato il risarcimento dei danni dopo aver ricevuto l'ordine di rimborsare l'importo dell'aiuto. Di solito, questi beneficiari avanzano argomentazioni relative alla presunta violazione delle loro legittime aspettative. Tuttavia la Corte di giustizia ha ritenuto che una misura concessa illegalmente non poteva generare alcuna legittima aspettativa per il beneficiario, che dovrebbe essere in grado di determinare se per la concessione dell'aiuto è stata seguita la procedura corretta ⁽¹⁴⁰⁾. Le loro domande di risarcimento andrebbero pertanto respinte.
- (99) Mentre la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto dell'Unione di chiedere il risarcimento dei danni nei confronti dello Stato membro interessato da terzi che hanno subito perdite a causa dell'esecuzione illegale di un aiuto, le azioni per il risarcimento dei danni contro i beneficiari di un aiuto sono consentite ma non richieste ai sensi del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, dal momento che gli articoli 107 e 108 del TFUE non impongono alcun obbligo diretto ai beneficiari. Nella sentenza «*SFEI*», la Corte di giustizia ha concluso che, poiché l'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, non impone obblighi diretti al beneficiario, la violazione di tale articolo non costituisce una base sufficiente per far sorgere la responsabilità del beneficiario ⁽¹⁴¹⁾. Ciò non pregiudica la possibilità di intentare un'azione di risarcimento danni contro il beneficiario conformemente al diritto nazionale, ad esempio sulla base delle disposizioni nazionali che disciplinano la responsabilità extracontrattuale ⁽¹⁴²⁾.

5. LA COOPERAZIONE TRA LA COMMISSIONE E LE GIURISDIZIONI NAZIONALI

- (100) La Commissione deve sostenere i giudici nazionali nell'adempimento del loro ruolo chiave nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del TUE. Per contro, i giudici nazionali possono chiedere l'assistenza della Commissione quando applicano queste norme nel contesto di una causa pendente. La stretta collaborazione tra i giudici nazionali e la Commissione contribuisce ad aumentare il livello di coerenza ⁽¹⁴³⁾ e di efficacia nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in tutta l'Unione.

⁽¹³⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2004, *Commissione/Consiglio*, C-110/02, ECLI:EU:C:2004:395, punto 43; sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2007, *Lucchini*, C-119/05, ECLI:EU:C:2007:434, punti da 59 a 63; sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2015, *Klausner Holz Niedersachsen*, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742, punti da 42 a 44.

⁽¹³⁸⁾ Cfr. anche, a questo proposito, le conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 28 aprile 2005 nelle cause riunite C-346/03 e C-529/03 *Atzeni e altri*, EU:C:2005:256, punto 198.

⁽¹³⁹⁾ La giurisprudenza *Asteris* riguarda invece i casi in cui il ricorrente si limita a chiedere un risarcimento (ad esempio, la rettifica di un danno causato illecitamente dalle autorità pubbliche) cui ogni altra persona che si trovi in una situazione analoga avrebbe diritto in tale Stato membro. In quest'ultimo caso, il semplice fatto che il convenuto sia un ente pubblico non trasforma in aiuti di Stato la compensazione che ogni parte avrebbe ricevuto in una situazione analoga, come nel caso di controversie analoghe tra due soggetti privati.

⁽¹⁴⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, *Eesti Pagar*, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punti da 98 a 104; sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2005, *Unicredito Italiano*, C-148/04, ECLI:EU:C:2005:774, punto 104; sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2015, *OTP Bank*, C-672/13, ECLI:EU:C:2015:185, punto 77.

⁽¹⁴¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punti da 72 a 74.

⁽¹⁴²⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 75. In circostanze che comportano un conflitto di leggi, la legge applicabile è stabilita dal regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

⁽¹⁴³⁾ Cfr. il considerando 37 del regolamento di procedura.

5.1. Assistenza della Commissione ai giudici nazionali

(101) Nel prestare assistenza ai giudici nazionali, la Commissione deve rispettare l'obbligo del segreto di ufficio e salvaguardare il proprio funzionamento e la propria indipendenza⁽¹⁴⁴⁾. Nell'adempimento del dovere impostole dall'articolo 4, paragrafo 3, del TEU, di assistere i giudici nazionali, la Commissione si impegna a mantenersi neutrale e obbiettiva. La Commissione può chiedere ai giudici nazionali di trasmettere le informazioni e i documenti necessari per fornire l'assistenza richiesta. Nell'assistere i giudici nazionali, la Commissione non servirà gli interessi privati delle parti. Il contributo della Commissione rientra infatti nel suo dovere di garantire la corretta applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di difendere l'interesse pubblico⁽¹⁴⁵⁾. Non ascolterà pertanto nessuna delle parti coinvolte nel procedimento nazionale.

(102) Il sostegno offerto ai giudici nazionali a norma dell'articolo 29 del regolamento di procedura non pregiudica la possibilità o l'obbligo⁽¹⁴⁶⁾ per gli stessi di chiedere alla Corte di giustizia una pronuncia pregiudiziale⁽¹⁴⁷⁾ sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione conformemente all'articolo 267 del TFUE⁽¹⁴⁸⁾. Tuttavia non è più possibile mettere in discussione la validità della decisione della Commissione in via pregiudiziale quando il ricorrente avrebbe indubbiamente potuto impugnare la decisione della Commissione dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione ai sensi dell'articolo 263 del TFUE, ma non lo ha fatto⁽¹⁴⁹⁾.

5.1.1. I mezzi di cooperazione

(103) L'articolo 29 del regolamento di procedura ha codificato tre mezzi di cooperazione tra la Commissione e i giudici nazionali. I punti 5.1.1.1, 5.1.1.2 e 5.1.1.3 della presente comunicazione spiegano in modo più dettagliato tali mezzi di cooperazione.

5.1.1.1. Trasmissione di informazioni ai giudici nazionali

(104) Ai sensi dell'articolo 29 del regolamento di procedura, i giudici nazionali possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso⁽¹⁵⁰⁾.

(105) I giudici nazionali possono chiedere alla Commissione di fornire informazioni sulle procedure in materia di aiuti di Stato dinanzi ad essa. Questo include, ad esempio, informazioni in merito a: a) se è pendente dinanzi alla Commissione un procedimento relativo a una misura di aiuto di Stato; b) se uno Stato membro ha debitamente notificato una determinata misura di aiuto a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE; c) se la Commissione ha avviato un'indagine formale; e d) se la Commissione ha già adottato una decisione⁽¹⁵¹⁾.

(106) Inoltre i giudici nazionali possono chiedere alla Commissione di trasmettere i documenti in suo possesso. Ciò può includere copie di decisioni esistenti della Commissione, se tali decisioni non sono già state pubblicate sul suo sito web, dati di fatto, statistiche, studi di mercato e analisi economiche.

⁽¹⁴⁴⁾ Ordinanza della Corte di giustizia del 6 dicembre 1990, *Zwartveld e altri*, C-2/88 Imm., ECLI:EU:C:1990:440, punti 10 e 11; sentenza del Tribunale del 18 settembre 1996, *Postbank/Commissione*, T-353/94, ECLI:EU:T:1996:119, punto 93.

⁽¹⁴⁵⁾ Cfr. il considerando 37 del regolamento di procedura.

⁽¹⁴⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 1982, *CILFIT/Ministero della Sanità*, C-283/81, ECLI:EU:C:1982:335, punti da 14 a 20; sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2008, *Unión General de Trabajadores de La Rioja*, cause riunite da C-428/06 a C-434/06, ECLI:EU:C:2008:488, punti 42 e 43; sentenza della Corte di giustizia del 28 luglio 2016, *Association France Nature Environnement*, C-379/15, ECLI:EU:C:2016:603, punti da 47 a 50; sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2016, *PGE*, C-574/14, ECLI:EU:C:2016:686, punto 40; sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2018, *Commission/France (Advance Payment)*, C-416/17, ECLI:EU:C:2018:811, punto 108 e successivi.

⁽¹⁴⁷⁾ Le richieste di informazioni o di pareri presentano il vantaggio di essere meno formalistiche e possono sempre essere integrate da una domanda di pronuncia pregiudiziale. Cfr., al riguardo, la sentenza della Corte di giustizia del 28 ottobre 2020, *INAIL*, C-608/19, ECLI:EU:C:2020:865, in cui sono state utilizzate entrambe le possibilità.

⁽¹⁴⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, *Deutsche Lufthansa*, C-284/12, ECLI:EU:C:2013:755, punto 44; sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2016, *PGE*, C-574/14, ECLI:EU:C:2016:686, punto 40.

⁽¹⁴⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 1994, *TWD Textilwerke Deggendorf/Germania*, C-188/92, ECLI:EU:C:1994:90, punti 17, 25 e 26; cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 23 febbraio 2006, *Atzeni e altri*, C-346/03 e C-529/03, ECLI:EU:C:2006:130, punto 31; e la sentenza della Corte del 5 ottobre 2006, *Commissione/Francia («Scott»)*, C-232/05, ECLI:EU:C:2006:651, punto 59; sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, *Georgsmarienhütte e altri*, C-135/16, ECLI:EU:C:2018:582, punto 17.

⁽¹⁵⁰⁾ Articolo 29, paragrafo 1, prima parte del regolamento di procedura.

⁽¹⁵¹⁾ Ricevute tali informazioni, il giudice nazionale richiedente può chiedere di essere regolarmente aggiornato sulla situazione.

- (107) Il dovere di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, impone alla Commissione di fornire ai giudici nazionali tutte le informazioni richieste ⁽¹⁵²⁾. Ciò include anche le informazioni coperte da segreto professionale.
- (108) Nel trasmettere informazioni ai giudici nazionali la Commissione deve garantire alle persone fisiche e giuridiche la tutela offerta dall'articolo 339 del TFUE ⁽¹⁵³⁾. L'articolo 339 del TFUE vieta ai membri, funzionari e altri agenti della Commissione di divulgare informazioni protette dal segreto d'ufficio. Tali informazioni possono comprendere sia informazioni private sia segreti commerciali.
- (109) Qualora la Commissione intenda trasmettere informazioni coperte dal segreto d'ufficio a un giudice nazionale, chiederà a quest'ultimo di confermare che garantirà la protezione di tali informazioni riservate e segreti aziendali. Nei casi in cui il giudice nazionale offra tale garanzia (ad esempio facendo riferimento alla relativa base giuridica nazionale), la Commissione trasmetterà le informazioni richieste, indicando le parti che sono coperte dal segreto d'ufficio e che pertanto non dovrebbero essere divulgate. Qualora invece il giudice nazionale non possa offrire tale garanzia, la Commissione si asterrà dal trasmettere le informazioni in questione ⁽¹⁵⁴⁾.
- (110) In altre situazioni la Commissione potrebbe anche non essere in grado di divulgare informazioni ai giudici nazionali. In particolare, la Commissione può rifiutare di trasmettere informazioni a un giudice di uno Stato membro qualora tale trasmissione ostacoli il funzionamento e l'indipendenza dell'Unione. Tale caso ricorre quando la trasmissione di informazioni pregiudica l'assolvimento dei compiti affidati alla Commissione ⁽¹⁵⁵⁾ (ad esempio, informazioni concernenti il processo decisionale interno della Commissione).
- (111) Per garantire l'efficienza della sua cooperazione con i giudici nazionali, la Commissione si adopera per fornire loro le informazioni richieste entro un mese dalla data della richiesta. Qualora la Commissione debba chiedere ai giudici nazionali ulteriori chiarimenti sulle loro richieste iniziali o consultare terzi direttamente interessati dalla trasmissione delle informazioni, il termine di un mese ricomincia a decorrere dal momento in cui è ricevuto il chiarimento o si è conclusa la consultazione ⁽¹⁵⁶⁾.

5.1.1.2. Trasmissione di pareri su questioni attinenti all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato

- (112) L'articolo 29 del regolamento di procedura prevede inoltre la possibilità per i giudici nazionali di chiedere alla Commissione un parere su questioni relative all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ⁽¹⁵⁷⁾.
- (113) Nell'applicare le norme in materia di aiuti di Stato a una causa pendente dinanzi a loro, i giudici nazionali sono tenuti a rispettare le pertinenti norme dell'Unione e la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione. Fatta salva l'interpretazione definitiva dei trattati da parte dei giudici dell'Unione, i giudici nazionali possono trovare indicazioni sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato nella prassi decisionale della Commissione, nonché nei relativi orientamenti e comunicazioni della Commissione. I giudici nazionali possono anche trovare indicazioni su precedenti pareri o osservazioni della Commissione pubblicati sul suo sito web quando le questioni in gioco presentano elementi di analogia con quelle affrontate da altri giudici nazionali ⁽¹⁵⁸⁾.

⁽¹⁵²⁾ Sentenza del Tribunale del 18 settembre 1996, *Postbank/Commissione*, T-353/94, ECLI:EU:T:1996:119, punto 64; ordinanza della Corte di giustizia del 13 luglio 1990, *Zwartveld e altri*, C-2/88 Imm., ECLI:EU:C:1990:315, punti da 16 a 22.

⁽¹⁵³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 28 febbraio 1991, *Delimitis/Henninger Bräu*, C-234/89, ECLI:EU:C:1991:91, punto 53; sentenza del Tribunale del 18 settembre 1996, *Postbank/Commissione*, T-353/94, ECLI:EU:T:1996:119, punto 90.

⁽¹⁵⁴⁾ Sentenza del Tribunale del 18 settembre 1996, *Postbank/Commissione*, T-353/94, ECLI:EU:T:1996:119, punto 93; ordinanza della Corte di giustizia del 6 dicembre 1990, *Zwartveld e altri*, C-2/88 Imm., ECLI:EU:C:1990:440, punti 10 e 11.

⁽¹⁵⁵⁾ Ordinanza della Corte di giustizia del 6 dicembre 1990, *Zwartveld e altri*, C-2/88 Imm., ECLI:EU:C:1990:440, punto 11; sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2002, *First and Franex*, C-275/00, ECLI:EU:C:2002:711, punto 49; sentenza del Tribunale del 18 settembre 1996, *Postbank/Commissione*, T-353/94, ECLI:EU:T:1996:119, punto 93.

⁽¹⁵⁶⁾ Tale caso potrebbe, ad esempio, ricorrere per determinati tipi di informazioni fornite da un privato, oppure quando un'informazione fornita da uno Stato membro sia richiesta da un giudice nazionale di un altro Stato membro.

⁽¹⁵⁷⁾ Articolo 29, paragrafo 1, seconda parte del regolamento di procedura.

⁽¹⁵⁸⁾ Cfr. punto 5.1.2.

- (114) Tuttavia vi possono essere circostanze in cui le decisioni o i pareri precedenti della Commissione e i suoi orientamenti e comunicazioni non forniscono sufficienti indicazioni ai giudici nazionali. Conformemente al principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, e dato il ruolo cruciale svolto dai giudici nazionali nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione offre ai giudici degli Stati membri la possibilità di chiedere il suo parere su questioni pertinenti relative all'applicazione di tali norme ⁽¹⁵⁹⁾.
- (115) Le richieste di parere della Commissione possono, in linea di massima, riguardare tutte le questioni economiche, di fatto o di diritto relative agli aiuti di Stato che si presentano nel contesto dei procedimenti nazionali. I giudici nazionali possono chiedere alla Commissione, tra l'altro:
- (a) se una determinata misura presenti elementi di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, e in caso affermativo possono chiedere indicazioni su come quantificare l'importo dell'aiuto. Tali richieste possono riguardare uno specifico elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE (ossia la nozione di impresa, l'esistenza di un vantaggio selettivo, l'imputabilità della misura allo Stato membro e il coinvolgimento di risorse statali, l'eventuale distorsione della concorrenza e l'incidenza sugli scambi tra Stati membri);
 - (b) se una determinata misura di aiuto soddisfi un requisito di un regolamento di esenzione per categoria o un requisito di un regolamento «de minimis», cosicché non sia necessaria una notifica previa alla Commissione e non si applichi la clausola di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE;
 - (c) se un aiuto individuale rientri in un regime di aiuti notificato alla Commissione e dichiarato compatibile con il mercato interno mediante una decisione della Commissione, o si configuri altrimenti come aiuto esistente, e quindi non si applichi la clausola di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE;
 - (d) se sussistano circostanze eccezionali ⁽¹⁶⁰⁾ che impediscano al giudice nazionale di ordinare il recupero integrale a norma del diritto dell'Unione;
 - (e) quali siano i requisiti legali per le richieste di risarcimento danni a norma del diritto dell'Unione e le indicazioni su come quantificare i danni subiti;
 - (f) come calcolare l'importo dell'aiuto da recuperare e come calcolare gli interessi per il recupero.
- (116) I giudici nazionali non sono competenti a valutare la compatibilità di una misura di aiuto sulla base dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 106, paragrafo 2, e dell'articolo 93 del TFUE ⁽¹⁶¹⁾. Non possono quindi chiedere alla Commissione di pronunciarsi sulla compatibilità di una determinata misura di aiuto con il mercato interno. I giudici nazionali possono tuttavia chiedere alla Commissione se sta già valutando la compatibilità di una determinata misura di aiuto, come spiegato al punto 5.1.1.1.
- (117) Nel formulare il suo parere, la Commissione, in linea con il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, fornirà al giudice nazionale le informazioni fattuali o i chiarimenti economici o giuridici richiesti. A differenza dell'interpretazione autorevole del diritto dell'Unione da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione, il parere della Commissione non vincola giuridicamente il giudice nazionale.
- (118) La Commissione fornirà il suo parere ai giudici nazionali, conformemente alle loro norme e pratiche procedurali. Al fine di garantire un'efficace cooperazione con i giudici nazionali, la Commissione si adopererà per fornire al giudice nazionale il parere richiesto entro quattro mesi dalla data della richiesta. Qualora la Commissione debba chiedere al giudice nazionale ulteriori chiarimenti in merito alla sua richiesta, il termine di quattro mesi può essere prorogato.

⁽¹⁵⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 50.

⁽¹⁶⁰⁾ A tal fine, cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punti da 68 a 71.

⁽¹⁶¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2020, *CSTP Azienda della Mobilità/Commissione*, C-587/18 P, ECLI:EU:C:2020:150, punto 90; sentenza della Corte di giustizia del 19 luglio 2007, *Lucchini*, C-119/05, ECLI:EU:C:2007:434, punti da 50 a 52.

- (119) I giudici nazionali devono tutelare i diritti dei singoli di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, anche durante il periodo in cui la Commissione prepara il parere richiesto. Come sopra esposto ⁽¹⁶²⁾, l'obbligo del giudice nazionale di tutelare i diritti dei singoli ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, anche mediante provvedimenti provvisori, si applica a prescindere da un parere della Commissione ancora pendente.

5.1.1.3. Presentazione di osservazioni in qualità di *amicus curiae*

- (120) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Commissione può presentare osservazioni scritte ai giudici nazionali che applicano le norme in merito agli aiuti di Stato. Essa può anche presentare osservazioni orali con l'autorizzazione del giudice nazionale in questione. Tali osservazioni sono anche note come «osservazioni in qualità di *amicus curiae*». La Commissione presenta osservazioni in qualità di *amicus curiae* di propria iniziativa.
- (121) I giudici nazionali o le parti di una causa pendente dinanzi a un giudice nazionale possono tuttavia chiedere alla Commissione di fornire osservazioni in qualità di *amicus curiae* in una causa in materia di aiuti di Stato. La decisione di intervenire in qualità di *amicus curiae* in una causa dinanzi a un giudice nazionale è una prerogativa esclusiva della Commissione e rientra interamente nel suo potere discrezionale. Tuttavia, al fine di consentire ai giudici nazionali di pianificare i loro procedimenti, la Commissione li informerà senza indugio della sua intenzione di intervenire in qualità di *amicus curiae*.
- (122) La Commissione presenta osservazioni in qualità di *amicus curiae* nell'ambito dei procedimenti giudiziari nazionali per garantire un'applicazione coerente dell'articolo 107, paragrafo 1, o dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ⁽¹⁶³⁾. Per valutare la necessità e l'adeguatezza del suo contributo, la Commissione può prendere in considerazione, tra l'altro:
- (a) se si prevede che il caso abbia un'importanza che va oltre il caso specifico in questione (ad esempio, quando il caso riguarda una questione generale di aiuti di Stato);
 - (b) se le osservazioni della Commissione possono contribuire all'effettività dell'applicazione delle norme in merito agli aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali interessati;
 - (c) se il caso comporta una nuova questione di merito, che non rientra nella prassi decisionale della Commissione o nelle comunicazioni e negli orientamenti; o
 - (d) se la causa è pendente davanti a un giudice la cui sentenza non può essere oggetto di ulteriori appelli.
- (123) La Commissione rispetta pienamente l'indipendenza e il funzionamento dei giudici nazionali. Per quanto riguarda i pareri della Commissione di cui al punto 5.1.1.2, le osservazioni in qualità di *amicus curiae* non sono vincolanti per il giudice nazionale che giudica il caso in cui la Commissione è intervenuta. Prima di presentare osservazioni di propria iniziativa in qualità di *amicus curiae*, la Commissione informa lo Stato membro interessato inviando una lettera alla rappresentanza permanente di quest'ultimo presso l'Unione.
- (124) Per poter presentare osservazioni utili la Commissione può chiedere al giudice nazionale competente di trasmetterle i documenti in suo possesso, necessari per la valutazione della questione da parte della Commissione. La Commissione utilizzerà tali documenti per formulare le sue osservazioni.
- (125) Il regolamento di procedura non fornisce un quadro procedurale entro il quale si devono presentare le osservazioni in qualità di *amicus curiae*. La Commissione presenta pertanto le sue osservazioni conformemente alle norme e alle prassi procedurali degli Stati membri, comprese quelle che tutelano i diritti delle parti. Qualora uno Stato membro non abbia ancora istituito il quadro procedurale pertinente, spetta al giudice nazionale determinare quali norme procedurali debbano essere seguite per la presentazione di osservazioni in qualità di *amicus curiae* nella causa pendente dinanzi a esso, tenendo presente che tali presentazioni si basano sull'articolo 29 del regolamento di procedura.

⁽¹⁶²⁾ Cfr. sopra, punto 4.2.3.3.

⁽¹⁶³⁾ Dal 2014 la Commissione presenta osservazioni in qualità di *amicus curiae* sull'esistenza di aiuti, sulla definizione di servizio di interesse economico generale e sull'esecuzione delle sue decisioni di recupero, nonché indicazioni sull'opportunità di utilizzare il diritto nazionale o quello dell'Unione. In tal senso, cfr. «Final Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (COMP/2018/001)», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, pag. 111.

- (126) Il quadro procedurale nazionale dovrebbe rispettare i principi di cui al punto 2.2 della presente comunicazione. Ciò implica che il quadro procedurale nazionale per la presentazione di osservazioni su questioni relative all'applicazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 3, del TFUE, non può rendere la presentazione di tali osservazioni a) eccessivamente difficoltosa o praticamente impossibile (in linea con il principio di effettività); e b) più difficile della presentazione di osservazioni in procedimenti giudiziari in cui si applica il diritto nazionale equivalente (in virtù del principio di equivalenza).

5.1.2. *Sportello unico e pubblicazione di pareri e osservazioni in qualità di amicus curiae*

- (127) Per una cooperazione e una comunicazione più efficaci con i giudici nazionali, la Commissione ha istituito uno sportello unico presso il quale i giudici nazionali possono rivolgere le loro richieste:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
COMP Amicus State Aid
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Tel. +32 22976271
Fax +32 22953584

email: COMP-AMICUS-STATE-AID@ec.europa.eu

- (128) La Commissione invita i giudici nazionali a continuare a utilizzare questo sportello unico per trasmetterle qualsiasi informazione o richiesta, conformemente al punto 5.1.1 della presente comunicazione. I giudici nazionali possono inviare le loro osservazioni in una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell'Unione ⁽¹⁶⁴⁾.

- (129) La Commissione riferirà in merito alla sua cooperazione con i giudici nazionali nella sua relazione annuale sulla politica di concorrenza. Inoltre pubblicherà sul suo sito web i suoi pareri e le sue osservazioni nel contesto degli interventi in qualità di *amicus curiae*.

- (130) Nel presentare pareri o osservazioni in qualità di *amicus curiae* la Commissione chiede ai giudici nazionali di autorizzarne la pubblicazione. Ciò consente alla Commissione di pubblicare sul suo sito web i pareri e le osservazioni in qualità di *amicus curiae* da essa presentati e, se disponibili, le sentenze pronunciate dal giudice nazionale interessato.

5.2. **Assistenza dei giudici nazionali alla Commissione**

- (131) Il dovere di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, implica anche che gli Stati membri, comprese le loro autorità giudiziarie, devono coadiuvare le istituzioni dell'Unione nel conseguimento degli obiettivi dell'Unione.

- (132) Per garantire l'effettiva applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato i giudici nazionali sono invitati a trasmettere senza indugio alla Commissione una copia di qualsiasi sentenza scritta emessa a seguito della trasmissione, da parte della Commissione, di informazioni o di un parere, o della presentazione di osservazioni in qualità di *amicus curiae*. Ciò consente alla Commissione di venire a conoscenza tempestivamente dei casi per i quali potrebbe essere opportuno presentare osservazioni, qualora una delle parti presentasse un ricorso contro la sentenza. All'atto dell'invio di una sentenza, i giudici nazionali indicano alla Commissione se autorizzano la pubblicazione di tale sentenza sul sito web della Commissione.

- (133) Per un'applicazione più efficace e coerente delle norme in merito agli aiuti di Stato la Commissione incoraggia gli Stati membri a istituire punti di coordinamento per i giudici nazionali che si occupano di questioni relative a tale materia. Tali punti di coordinamento dovrebbero corrispondere alla struttura amministrativa degli Stati membri e rispettare l'indipendenza dell'autorità giudiziaria. La Commissione ritiene inoltre che la creazione di reti formali o informali di giudici che si occupano di questioni relative agli aiuti di Stato, a livello nazionale o europeo, possa essere particolarmente importante per la condivisione delle conoscenze. I punti di coordinamento centrali e le reti di giudici possono consentire ai giudici nazionali di condividere le migliori pratiche nel settore degli aiuti di Stato e facilitare la trasmissione di informazioni da parte della Commissione su eventuali sviluppi recenti della politica sugli aiuti di Stato, ad esempio attraverso corsi di formazione e newsletter.

⁽¹⁶⁴⁾ Un elenco completo delle lingue ufficiali dell'Unione figura all'articolo 55, paragrafo 1, del TUE.

6. CONSEGUENZE DELLA MANCATA ATTUAZIONE DELLE NORME E DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

- (134) Come indicato nei punti 4.2.1 e 4.2.2 della presente comunicazione, i giudici nazionali possono essere chiamati ad applicare direttamente nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le disposizioni degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 3, del TFUE. Qualora i giudici nazionali, mediante le loro sentenze, concedano nuovi aiuti in violazione della clausola di sospensione, la Commissione può avviare un procedimento di indagine a norma dell'articolo 12 del regolamento di procedura al fine di valutare la compatibilità dell'aiuto di Stato illegale con il mercato interno. Inoltre qualora i giudici nazionali non garantiscano il rispetto degli obblighi derivanti da una decisione di recupero della Commissione o dai trattati⁽¹⁶⁵⁾, la Commissione può avviare una procedura d'infrazione a carico degli Stati membri interessati.
- (135) In quanto organi degli Stati membri, i giudici nazionali sono chiamati ad adottare opportune misure per garantire l'effettiva attuazione delle decisioni di recupero. Le conseguenze della mancata esecuzione delle decisioni di recupero della Commissione da parte degli Stati membri sono illustrate nella comunicazione sul recupero⁽¹⁶⁶⁾.
- (136) I giudici nazionali devono anche salvaguardare i diritti dei singoli in presenza di una possibile violazione della clausola di sospensione⁽¹⁶⁷⁾. Come indicato nel punto 6.2 della presente comunicazione, gli Stati membri, compresi i loro giudici nazionali, che non tutelano tali diritti non adempiono agli obblighi loro imposti dal diritto dell'Unione⁽¹⁶⁸⁾.

6.1. Procedure dinanzi alla Commissione concernenti gli aiuti illegali

- (137) I giudici nazionali possono violare direttamente l'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, concedendo nuovi aiuti nell'ambito del loro procedimento. Si tratta di un caso che può verificarsi quando un giudice nazionale emette una sentenza che incide sull'attuazione di un atto di concessione di aiuti di Stato. Ciò avviene, ad esempio, quando l'interpretazione di un contratto o di una decisione di concessione di un aiuto ha l'effetto di prolungare la durata iniziale di una misura di aiuto⁽¹⁶⁹⁾.
- (138) I giudici nazionali devono quindi conformarsi all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e, di conseguenza, garantire che tutte le loro decisioni che modificano o prorogano un atto di concessione di un aiuto di Stato, ad esempio mediante l'interpretazione dello stesso⁽¹⁷⁰⁾, siano notificate prima dell'attuazione, conformemente alle norme amministrative applicabili in vigore nello Stato membro.
- (139) Se il giudice nazionale non garantisce il rispetto della clausola di sospensione e il nuovo aiuto non viene notificato, fatto salvo l'esame della Commissione, quest'ultima può avviare un'indagine sull'aiuto di Stato illegale di propria iniziativa o dopo aver ricevuto una denuncia da una qualsiasi parte interessata a norma dell'articolo 12 del regolamento di procedura.

6.2. Procedimento d'infrazione

- (140) A norma dell'articolo 258 del TFUE, se la Commissione ritiene che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, può avviare una procedura d'infrazione. Lo scopo della procedura è quello di porre fine all'infrazione. La Commissione può deferire la questione alla Corte di giustizia dopo una fase precontenziosa in cui emette un parere motivato a seguito di uno scambio di opinioni formale con lo Stato membro interessato⁽¹⁷¹⁾.

⁽¹⁶⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2014, *Commissione/Germania*, C-527/12, ECLI:EU:C:2014:2193, punto 56.

⁽¹⁶⁶⁾ Cfr. la comunicazione sul recupero (GU C 247 del 23.7.2019, pag. 1), punto 6.

⁽¹⁶⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2006, *Transalpine Ölleitung in Österreich*, C-368/04, ECLI:EU:C:2006:644, punto 38; sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2013, *Deutsche Lufthansa*, C-284/12, ECLI:EU:C:2013:755, punto 28.

⁽¹⁶⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, *Fallimento Traghetti del Mediterraneo*, C-387/17, ECLI:EU:C:2019:51, punto 66; sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, *Eesti Pagar*, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 110.

⁽¹⁶⁹⁾ Il fatto che il giudice nazionale si pronunci nell'ambito di un procedimento incidentale o di un procedimento di merito è irrilevante, in quanto in entrambi i casi la sentenza può essere suscettibile di incidere sulla misura di aiuto, anche se solo temporaneamente.

⁽¹⁷⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2016, *DEI e Commissione/Alouminion tis Ellados*, C-590/14 P, ECLI:EU:C:2016:797, punti 107 e 108.

⁽¹⁷¹⁾ Se la Commissione ritiene che lo Stato membro non abbia rispettato gli obblighi stabiliti in una sentenza a norma dell'articolo 258, paragrafo 2, del TFUE, può deferire la questione alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni.

- (141) Quando i giudici nazionali non traggono le conseguenze appropriate dalla violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, essi violano gli obblighi loro incombenti in forza dei trattati. Ciò può avvenire quando i giudici nazionali non impediscono l'esecuzione di una misura illegale o non ne ordinano il recupero ⁽¹⁷²⁾.
- (142) La mancata tutela, da parte dei giudici nazionali, dei diritti dei singoli in violazione dei loro obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, può altresì determinare la responsabilità dello Stato membro. La Corte di giustizia ha dichiarato che gli Stati membri sono responsabili dei danni conseguenti a violazioni del diritto dell'Unione, comprese le violazioni derivanti da una decisione di un giudice nazionale di ultimo grado ⁽¹⁷³⁾.

7. DISPOSIZIONI FINALI

- (143) La presente comunicazione sostituisce la comunicazione del 2009 relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.
- (144) Essa intende fornire orientamenti ai giudici nazionali nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Essa non è vincolante per i giudici nazionali e non ne pregiudica l'indipendenza.
- (145) La Commissione potrà rivedere la presente comunicazione, se lo ritiene opportuno, tra l'altro sulla base di modifiche delle norme applicabili dell'Unione o di futuri importanti sviluppi della giurisprudenza.

⁽¹⁷²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 1991, *Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e altri/Francia*, C-354/90, ECLI:EU:C:1991:440, punto 12; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 70.

⁽¹⁷³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 30 settembre 2003, *Köbler*, C-224/01, ECLI:EU:C:2003:513, punto 50.